

324.

SEDUTA ANTIMERIDIANA DI GIOVEDÌ 20 MAGGIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Congedi	15627
Proposte di legge (<i>Annunzio</i>)	15627
Elezione contestata per il collegio X (Venezia-Treviso) (Deputato Ugo Perinelli) (Doc. IX, n. 14)	15628
PRESIDENTE	15628, 15636
LUZZATTO	15628
LUCIFREDI	15630
GUIDI	15634
SCALFARO, <i>Presidente della Giunta</i>	15636
CACCIATORE	15644
CANNIZZO	15648
JACOMETTI, <i>Relatore</i>	15650
Petizioni (<i>Annunzio</i>)	15628
Votazioni segrete	15642, 15652

La seduta comincia alle 11.

MAGNO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Alboni, Bersani, Martino Edoardo, Natali, Pala, Pedini e Scarascia Mugnozza.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate proposte di legge dai deputati:

BIMA: « Interpretazione autentica del secondo comma dell'articolo 119 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 » (2357);

BIMA: « Istituzione dell'Istituto italiano per l'autotrasporto di cose » (2358);

BIMA: « Istituzione dell'albo nazionale delle imprese di trasporto professionale di cose per conto di terzi, mediante autoveicoli » (2359);

BIMA: « Riordinamento della disciplina del trasporto di cose su strada mediante autoveicoli » (2360);

BIMA: « Modifica degli articoli 3, 45, 121 e 124 delle norme sulla circolazione stradale » (2361);

PREARO ed altri: « Modifica dell'articolo 22, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sul divieto di detenzione e commercializzazione dei mosti e dei vini provenienti dai vitigni diversi dalla *vitis vinifera* » (2362);

SPINELLI: « Obbligo di corresponsione del compenso fisso per i ricoveri in ospedali civili di assistiti dall'I.N.A.I.L. e per i ricoveri in ospedali dell'I.N.A.I.L. di assistiti da enti mutualistici ed assicurativi » (2363);

CANESTRARI ed altri: « Facoltà di riscattare, ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 114, il servizio prestato dal personale già appartenente ai soppressi enti economici dell'agricoltura » (2364).

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

Saranno stampate e distribuite. Le prime sette, avendo i proponenti rinunciato allo svolgimento, saranno trasmesse alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede; dell'ultima, che importa onere finanziario, sarà fissata in seguito la data di svolgimento.

Annunzio di petizioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura dei sunti delle petizioni pervenute alla Presidenza.

MAGNO, Segretario, legge:

Il deputato Busetto presenta la petizione di Menon Giovanni e altri cittadini di Padova che chiedono provvedimenti intesi a stabilire il principio della giusta causa nei licenziamenti ed il riconoscimento giuridico delle commissioni interne (80);

il deputato Abenante presenta la petizione di Pone Luca ed altri da Napoli che chiedono un provvedimento che assicuri l'assunzione in servizio presso gli stabilimenti militari di tutti gli allievi operai (81);

Santini Angelo, da Roma, chiede l'istituzione del sistema matricolare per l'identificazione dei cittadini (82).

PRESIDENTE. Le petizioni testé annunziate saranno trasmesse alle Commissioni permanenti secondo la rispettiva competenza.

Elezione contestata per il collegio X (Venezia-Treviso) (Deputato Ugo Perinelli) (Doc. IX, n. 4).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Elezione contestata del deputato Ugo Perinelli, per il collegio X (Venezia-Treviso), nella lista del partito socialista italiano.

La Giunta delle elezioni ha concluso per l'annullamento dell'elezione e per la proclamazione, in luogo dell'onorevole Ugo Perinelli, del candidato della stessa lista Dino Moro.

LUZZATTO. Chiedo di parlare per una sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ovviamente in questo caso non dirò una sola parola in riferimento alle persone della cui elezione siamo chiamati a dare un giudizio, ed agli aspetti politici che la questione può involgere. Non si tratta di questo per noi, ma dell'applicazione del diritto, e perciò di una questione di diritto. Ritengo che dai fatti, così come risultano dalla stessa relazione della Giunta delle elezioni — nonostante le sue conclusioni — e da quanto essa ha esposto, dalla difesa svolta dall'onorevole

Perinelli e dalle successive fasi che il nostro regolamento prevede, emergano motivi sufficienti perché la Camera debba respingere il ricorso e le conclusioni della Giunta delle elezioni. Tuttavia per lo scrupolo di fondare il nostro giudizio nella più assoluta certezza e nell'interesse generale della Camera che è al di sopra degli interessi dei singoli gruppi, propongo che l'Assemblea deliberi oggi una sospensiva.

In questo caso, a fondamento di una reiezione della contestazione, stanno i risultati di fatto così come emergono dalla stessa relazione, alla quale poco prima facevo riferimento. Si dice che sia una questione di numeri e che sui numeri non vi possano essere divari di opinioni. Però bisogna vedere come si trattano i numeri e da dove vengono; occorre accertare l'efficacia probatoria di quel controllo delle schede dalle quali i numeri si traggono, contro gli atti ufficiali e formali della proclamazione dei risultati elettorali: i verbali delle sezioni, atti facenti fede fino a querela di falso, atti recanti la certificazione della propria autenticità nelle sottoscrizioni, nei timbri, nei sigilli degli atti stessi e dei plichi che li contengono.

Nel caso si contrappone, o si pensa di poter contrapporre, da parte della maggioranza della Giunta, al risultamento dei verbali e degli atti ufficiali della proclamazione compiuti dai magistrati della corte d'appello di Venezia costituenti l'ufficio elettorale centrale circoscrizionale, quanto risulterebbe dall'esame delle schede. Ma le schede non sono documenti, non hanno in sé alcuna garanzia di autenticità; non la possono avere perché il voto è segreto. La certezza dell'autenticità delle schede deriva dai plichi che le contengono. Non per nulla la legge stabilisce che siano formati dei plichi e siano sigillati, che sottoscrizioni siano apposte nel seggio elettorale sui plichi e sulla loro chiusura, che i plichi siano rimessi al pretore ed il pretore debba constatarne l'integrità e l'integrità dei sigilli ed apporre a sua volta il proprio sigillo e la propria sottoscrizione.

In questo caso tali requisiti prescritti dalla legge non sussistono o non sussistono più. Vi sono in un numero imprecisato, ma vi sono, buste pervenute alla Giunta delle elezioni lacerate e già aperte; vi sono schede vaganti che sono state prese in esame e non si sa da quale busta provengano e non si sa quando e come siano uscite dalla busta che doveva contenerle; non si sa come sia avvenuta la lacerazione, quando sia avvenuta, per quanti plichi; ed il fatto che sia stata accer-

fata per un numero considerevole di essi estende il dubbio anche ad altri plichi, dei quali non vi è alcuna certificazione che siano pervenuti intatti.

Ora in questo caso i sigilli dei plichi sono un elemento essenziale. La legge elettorale prevede tutta una serie di garanzie durante lo scrutinio, nella redazione del verbale, nella formazione dei plichi, nella ricezione dei plichi da parte del pretore. E la legge elettorale dispone la nullità delle schede che non siano scrutinate e poste nei plichi secondo le sue prescrizioni, nullità del voto delle sezioni elettorali là dove non siano state seguite formalità che possano parere anche soltanto estrinseche, come, ad esempio, la sottoscrizione in ciascun foglio delle liste degli elettori.

In tali casi non occorre, non dico che vi sia prova, ma neppure che vi sia sospetto di alterazione: la legge prescrive la nullità di tutte le schede, e cioè che esse non possono esser tenute in alcun conto, perché innanzi ad ogni altra cosa preme la certezza del diritto, la sicurezza degli elementi di prova in quello che è sottoscrizione e sigillo, timbro del verbale; e, nel caso delle schede, chiusura delle schede, sigillo, sottoscrizione sulla chiusura del plico che le contiene. Di contro a schede della cui immutabilità non si abbiano prove stanno gli atti facenti fede della proclamazione ufficiale.

Nel caso, risulta dalla stessa relazione della Giunta, il pretore che aveva la custodia di un certo numero di plichi, tutti quelli del mandamento di Treviso, si è contraddetto tre volte. Ha affermato in un primo tempo egli stesso che buste si erano lacerate prima della spedizione, non all'atto della spedizione, e che le schede che ne erano uscite prima della spedizione ed erano state trovate vaganti, erano state immesse nei pacchi. Successivamente, essendogli stato fatto rilevare dalla Giunta delle elezioni che questo non corrispondeva a verità perché non tutte le schede risultavano confuse con altre, ma alcune risultavano mancanti, ha dichiarato di poter escludere in via assoluta che altre schede esistessero. Poi ha mandato altre schede, trovate vaganti, e le ha mandate non solo dopo che la Giunta aveva terminato il suo giudizio, ma dopo che era stato presentato da taluni elettori un esposto alla procura della Repubblica e che la procura aveva iniziato le sue indagini.

Quando il custode delle schede ebbe a rintracciarle, disse che la ristrettezza dei locali lo aveva posto in difficoltà. Ma se i locali erano ristretti ed egli aveva prima escluso

in via assoluta che altre schede vi si potessero trovare, è da ritenersi che quelle poi trovate prima non vi fossero e che quindi fossero state asportate e reintrodotte in un secondo tempo. E la questione qui non è tanto quella della sezione n. 2 di Ponzano, che diede occasione di scoprire l'irregolarità, quanto quella di tutte le altre buste lacerate, delle altre schede trovate vaganti. E proprio il fatto che le schede trovate vaganti fossero di altre liste, non di quella cui apparteneva il deputato del quale è contestata l'elezione, fa temere che una selezione sia stata compiuta sulle schede vaganti da qualche mano non autorizzata, poiché altrimenti, secondo un elementare calcolo delle probabilità, si sarebbero dovute trovare schede delle diverse liste nelle medesime proporzioni che si erano riscontrate per le altre buste. Non si può perciò, su elementi siffatti e così aleatori, invalidare l'elezione di un deputato.

Ma noi non chiediamo ora la reiezione del ricorso: proponiamo una sospensiva e siano intanto acquisiti quegli elementi che possano togliere alla nostra coscienza qualsiasi dubbio nel momento di dare il voto. E riteniamo che lo scrupolo, necessario in questo caso, e la certezza del diritto consiglino la Camera di accettare la nostra proposta di sospensiva.

Vi è intanto una indagine giudiziaria in corso, ed è fatto che non ha molti precedenti. Si dice nella relazione che se l'autorità giudiziaria avesse sospettato l'esistenza di reati, avrebbe proceduto. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'autorità giudiziaria lo ha sospettato e ha iniziato un procedimento: lo ha iniziato sulla base di un esposto di taluni elettori in data 22 febbraio, e l'ha portato avanti su segnalazione della Giunta delle elezioni, il cui presidente, a seguito di deliberazione della Giunta stessa, in data 10 marzo 1965 si è rivolto al procuratore generale della corte di appello di Venezia riferendogli le irregolarità riscontrate non soltanto relativamente alla spedizione dei plichi, ma, testualmente, « per ogni competenza della signoria vostra ». Il procuratore generale assicurava alla Giunta che si sarebbe proceduto a tutti gli accertamenti. Esiste a registro generale della procura della Repubblica di Treviso, al n. 542/65, un fascicolo intestato: « Atti relativi a esposto circa la scomparsa delle schede votate nelle elezioni politiche il 28 aprile, ecc., nella sezione seconda di Ponzano e circa la lacerazione di plichi contenenti schede votate nelle elezioni stesse ».

Atti relativi: è un'indagine preliminare. Lo sappiamo. Ma è un'indagine che abbiamo tuttavia ragione di ritenere seriamente condotta, tant'è che sortiva l'effetto del ritrovamento delle schede inviate il 4 marzo e prima non mai conosciute; e che la procura della Repubblica di Treviso prendeva contatto anche con la Giunta delle elezioni e con gli uffici di questa Camera per gli accertamenti del caso, e questa indagine non ha terminato ancora.

Ora, onorevoli colleghi, in che situazione ci troveremmo mai noi se oggi annullassimo l'elezione di un collega e domani apprendessimo che l'autorità giudiziaria ha individuato elementi di reato in ordine alla manomissione di quelle schede in base alle quali avremmo deliberato? Avremmo eliminato un collega che in questi due anni ha svolto qui con noi il suo mandato per sostituirlo con un altro, della cui dignità non si discute, ma che entrerebbe a far parte della Camera a seguito d'un fatto giudizialmente ritenuto irregolare. Pare manifesto che la Camera non possa deliberare in via definitiva fintantoché sia in corso un'indagine da parte dell'autorità giudiziaria, a questa sollecitata, oltre che da privati elettori, anche dalla Giunta medesima e perciò da questa Camera stessa, in cui nome la Giunta agisce.

D'altronde non si tratta soltanto di eventuali responsabilità penali; mi sembra, onorevole Presidente e onorevoli colleghi, che qui possa ravvisarsi la materialità del reato previsto dall'articolo 349 (violazione di sigilli; le buste aperte), dall'articolo 351 del codice penale (sottrazione anche temporanea — per giurisprudenza costante — delle schede, prima irreperibili, poi ritrovate). Anche se una responsabilità penale non fosse riscontrata perché il fatto non risulta doloso e la lacerazione è avvenuta per fatti naturali (per quanto questo appaia improbabile), sempre rimarrebbe il fatto dell'apertura e delle condizioni in cui le schede furono poi conservate, dal quale dipende la credibilità che esse meritino; e qui si tratta di andar contro un atto facente fede fino a querela di falso, qual è il verbale, qual è la proclamazione. Ed è questo quindi un secondo motivo di sospensiva: l'accertamento cioè non soltanto penale, ma anche relativo alla materialità dei fatti, delle condizioni in cui le schede siano state poi conservate.

Infine, onorevoli colleghi, ci siamo trovati già altre volte in casi particolari; voglio aggiungere, in situazioni di disagio. Cerchiamo di prevenirle per il futuro. Ecco, anche per

questo chiediamo una sospensiva: perché si chiariscano i principi, i criteri secondo i quali si debbono valutare le schede e assumere la garanzia della condizione delle schede che si valutano.

Vi sono stati casi già esaminati dalla Giunta e dalla Camera, altri che sono ancora pendenti davanti alla Giunta, in materia proprio di controllo delle schede. Ebbene, in questi casi occorre che la procedura sia omogenea, che offra tutte le garanzie di certezza, che non si finisca a deliberare una volta in un modo e una volta in un altro e si assicuri l'omogeneità delle valutazioni e dei pronunciati.

Per questo noi, che riterremmo di poter chiedere alla Camera che il ricorso sia respinto e potremmo avere un interesse di parte in questo senso, ora non lo vogliamo fare. Vogliamo proporre alla Camera invece che decida di non entrare oggi nella discussione della contestazione di cui si tratta e deliberi la sospensiva in modo da procedere poi con sicura coscienza quando tutti gli elementi ne siano acquisiti.

PRESIDENTE. A norma dell'articolo 89 del regolamento, due deputati, compreso il proponente, possono parlare in favore della sospensione, e due contro.

LUCIFREDI. Chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIFREDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ci troviamo un'altra volta in quest'aula a dover discutere di quella spiacevole materia che è un'elezione contestata. Dico spiacevole materia, perché a nessuno di noi può essere grato giudicare sulla validità o meno dei titoli di presenza di un collega tra noi, tanto più quando questa valutazione porta — così come ci propone la Giunta delle elezioni — a dover dichiarare decaduto un collega che da due anni siede in questa Assemblea.

È un compito ingrato. Però, per la saldezza delle istituzioni parlamentari, per la fiducia che il pubblico deve avere in esse (e su questo mi permetterò di dire una parola alla fine), noi questo dovere dobbiamo adempiere con assoluta tranquillità di coscienza, al solo intento di fare quello che è il nostro dovere di giustizia: esclusivamente un dovere di giustizia è quello che si compie nell'esercizio di queste funzioni.

In questo spirito, pur avendo ascoltato le ragioni che con la sua ben nota abilità di avvocato di alta classe l'onorevole Luzzatto ci ha esposto per chiedere la sospensiva, io esprimo il pensiero che la domanda di so-

sensiva debba essere respinta e che si debba procedere oggi alla decisione di merito.

Se la sospensiva dovesse essere accolta, vi sarebbero molti motivi per ritenere che all'esercizio di queste così gravi e delicate funzioni la Camera dei deputati non sia organo idoneo (e preciserò da ultimo i termini e le ragioni di questa mia affermazione).

Gli argomenti esposti poco fa dall'onorevole Luzzatto erano in larghissima parte già noti a tutti, perché ciascuno di noi ha trovato nella sua casella le osservazioni presentate per resistere, a nome dell'onorevole Perinelli, dal suo patrono davanti alla Giunta delle elezioni: un patrono illustre, valente giurista, il quale in questa difesa ha trasfuso tutta l'arte della sua consumata esperienza.

Per altro, devo dire che, letta la memoria redatta dal professor Guarino, ascoltato quanto poco fa ci ha detto l'onorevole Luzzatto, mi sembra che non vi sia ragione alcuna sulla base della quale la sospensiva possa essere accolta. Le molte osservazioni e argomentazioni, che vengono portate per impressionare, quasi a dimostrare che le cose da parte della Giunta delle elezioni siano state fatte con una certa leggerezza, una certa irregolarità e una certa propensione a prendere tutto per buono, anche se regolare non è, non rispecchiano la realtà delle cose.

Io sono ben lieto di non essere oggi più membro di quella Giunta delle elezioni, che per oltre cinque anni ho avuto l'onore di presiedere, per poter dare atto qui della serietà con cui essa ha proceduto sempre, e in particolare nel caso in questione, attraverso l'opera (sia consentito dirlo a me, che non sono molto largo di riconoscimenti, come ben sa chi mi conosce) di quel galantuomo specchiato che è l'onorevole Jacometti, che ho avuto il piacere di apprezzare a fondo nella sua attività di membro della Giunta delle elezioni nella passata legislatura, e che nella memoria che ho prima ricordato viene quasi presentato come una persona che abbia voluto dolosamente alterare la situazione di fatto. Si tratta di un sospetto ingiusto, ed io desidero esprimere una protesta.

Il compito dei componenti della Giunta delle elezioni è molto ingrato, onorevoli colleghi, tanto ingrato che il regolamento della Camera fa persino divieto, soltanto per questa Commissione, di dimettersi. È una specie di condanna inappellabile quella che il deputato subisce quando è chiamato a far parte della Giunta delle elezioni; non se ne può allontanare, proprio perché si sa che, se ciò fosse possibile, i dimissionari sarebbero nu-

merosi, anzi tutti si dimetterebbero, perché nessuno esercita volentieri quelle funzioni!

Ora, quando questo compito è esercitato con coscienza, non è lecito avere come premio dai colleghi gratuite insinuazioni di disonestà. L'onorevole Jacometti non fa parte del mio gruppo, ma in lui io difendo un deputato che ha sempre esercitato nobilmente le sue funzioni e che merita un riconoscimento che ritengo doveroso accordargli. (*Approvazioni al centro — Proteste del deputato Pajetta*). Onorevole Pajetta, non ho mai chiesto i suoi applausi e non glieli chiedo neanche oggi. Mi dorrebbe molto riceverli! (*Proteste del deputato Pajetta*).

Le ragioni addotte contro questa sospensiva non sono valide. Desidero ricordare a tutti i colleghi che la Giunta delle elezioni non agisce in maniera arbitraria, a caso, senza una regola o dettandosi essa stessa volta per volta delle regole, o applicando presunti principi generali di diritto, come parrebbe doversi arguire da quanto in senso contrario alle sue decisioni è stato opposto. La Giunta procede sulla base di un suo regolamento interno, risalente nelle sue origini assai indietro nel passato, ma che è stato aggiornato in tutti i suoi punti attraverso un faticoso lavoro compiuto nella passata legislatura, tanto è vero che il testo attualmente in vigore è stato approvato il 12 dicembre 1962, proprio sul finire della passata legislatura, dopo una larga discussione cui parteciparono tutti i membri della Giunta, di tutti i gruppi; esso venne approvato — si noti — all'unanimità dei membri di quella Giunta, senza il più piccolo dissenso su una sola delle norme.

Ebbene, onorevoli colleghi, quando noi sentiamo sostenere che la Giunta delle elezioni non ha adempiuto il suo compito, una sola cosa possiamo e dobbiamo fare: vedere cioè se il regolamento interno della Giunta delle elezioni sia stato violato, se la Giunta si sia posta su una linea diversa da quella che si è tracciata attraverso il proprio regolamento, l'unica norma che essa deve applicare.

Ora né in quanto fu scritto dal professor Guarino né in quello che è stato detto dall'onorevole Luzzatto vi è il richiamo più piccolo ad una violazione che di questo regolamento sia stata fatta. A dire il vero nella memoria del professor Guarino sta scritto (non so se l'abbia detto anche l'onorevole Luzzatto, può essermi sfuggito) che le operazioni di controllo delle schede si dovevano effettuare in presenza dei rappresentanti delle parti, e si invoca l'articolo 16 del regola-

mento interno della Giunta. Sennonché, a parte la facile osservazione che sarebbe notevolmente difficile pensare ad una revisione delle schede — un procedimento così lungo e complesso! — alla presenza delle parti, sta di fatto che ciò l'articolo 16 non ha mai pensato di prescrivere o di imporre, perché ivi semplicemente è detto: « Quando sia stata deliberata la costituzione di un Comitato inquirente, è dato avviso alle parti interessate del giorno in cui questo inizierà i suoi interrogatori. E in facoltà delle parti di presentare fino al decimo giorno precedente il termine sopra indicato, liste di testimoni sulle quali è riservata ogni deliberazione al Comitato. Il Comitato ha sempre facoltà di interrogare tutti i testimoni che ritenga utili all'istruttoria, anche se non compresi nelle liste presentate dalle parti, trasferendosi, ove occorra, sul luogo delle indagini ». Tutto questo mette in luce che non soltanto per la operazione della revisione delle schede, ma neppure per l'audizione dei testimoni è ammessa la presenza degli avvocati delle parti, la norma essendo dettata esclusivamente al fine di fissare un termine per la presentazione delle liste dei testimoni.

Dicevo dunque che di queste norme regolamentari la Giunta delle elezioni ha fatto piena e precisa applicazione. Quando ci si viene a dire che la Giunta delle elezioni doveva tenere i verbali in un certo modo o in un altro, e che quando constatava che vi fosse un plico lacerato doveva verbalizzare, doveva riferire, doveva fare non so quale altra cosa; quando si invocano indagini su adempimenti che la Giunta avrà fatto o non avrà fatto, ma che comunque non era tenuta a fare e che, noi non abbiamo nessun motivo di ritenere che fosse tenuta a fare, ci poniamo sulla via di un'intrusione indebita nella sfera interna di un organo come la Giunta delle elezioni che, circa il modo con cui esercita queste sue funzioni, nell'ambito e nei limiti del regolamento che essa si è dettato, è indiscutibilmente sovrana.

Devo poi aggiungere — non entro nei particolari poiché mi sembra del tutto superfluo — che tutto ciò che è stato presentato come un qualche cosa di eccezionale, di anomalo, di contraddittorio rispetto alle finalità del procedimento, in realtà non è tale. Infatti (pongo l'affermazione sul piano generale, dato che la dimostrazione concreta del caso esigerebbe un tempo, che ritengo la questione non meriti) la realtà è che quei particolari che possono essere, in un certo senso, ad un primo sguardo, meno illuminanti nell'opera-

zione che da parte della Giunta è stata svolta, si rivelano del tutto irrilevanti ai fini della conclusione cui noi dobbiamo pervenire. Dico irrilevanti perché in tutto il nostro diritto pubblico, ed anche evidentemente nel settore che oggi consideriamo, vale il principio generale della cosiddetta prova di resistenza; prova di resistenza cui si ricorre, tante volte, in circostanze diversissime. Quando, per esempio, si dubita della validità o meno di un voto, se anche, essendo nullo quel voto, la deliberazione rimane in piedi lo stesso perché la maggioranza prescritta è raggiunta anche senza di esso, a nulla vale perdere il tempo per andare ad indagare se quel voto sia valido o no.

È questo un principio fatto suo dal regolamento interno della Giunta delle elezioni (questo mi preme sottolineare in modo particolare) proprio in relazione a quel tema che costituisce un po' l'elemento più di effetto della tesi che sto confutando, cioè l'argomento dell'esistenza di qualche sospetto di natura penale, sulla base del quale vi sarebbe un'istruttoria in corso da parte della competente procura della Repubblica.

Al riguardo mi piace ricordare l'articolo 10 del regolamento interno: « La Giunta, ove sussistano fondati motivi per ritenere che in occasione di elezioni siano stati commessi fatti costituenti reato, trasmette gli atti all'autorità giudiziaria, sospendendo la convalida ». Questo è il principio. Eccezione: « Ove per altro ritenga che detti fatti non influiscano in maniera determinante sulla validità dell'elezione, può procedere alla convalida nonostante la remissione degli atti all'autorità giudiziaria ». Il che si è sempre fatto, e logicamente, perché quando, in ipotesi, si abbia il sospetto che in una determinata sezione elettorale si siano avuti dei brogli e tuttavia si accerta che i risultati di quella sezione non influiscono sull'elezione, né agli effetti dei voti di lista, né agli effetti dei voti di preferenza, sarebbe veramente ridicolo sospendere la convalida in attesa che si accerti se in quella sezione il broglio vi sia stato o meno. Il che fu fatto molte e molte volte, e ben a ragione, in passato.

Ora, per quanto riguarda la questione di Ponzano Veneto — ove vi è stato certamente un comportamento poco lodevole da parte di chi, *in loco*, procedette alla raccolta delle schede e all'invio alla Camera — bisogna riconoscere che quando finalmente, dopo una serie di spiacevoli vicende, le famose schede sono arrivate, è risultato che in quella certa sezione di Ponzano Veneto voti non ne ave-

vano presi, né l'uno né l'altro dei contendenti ! La Giunta, nella sua interezza, ha constatato (perché il controllo è stato fatto alla presenza di tutti i membri della Giunta, ad eccezione dell'onorevole Cacciatore, che era uscito in segno di protesta) che quelle schede non presentavano la più piccola ombra di segni che potessero far pensare all'unica cosa che potesse essere rilevante, cioè che per mezzo di una gomma fossero state cancellate molte preferenze date ad uno dei due candidati.

CACCIATORE. Oggi vi sono i procedimenti chimici !

LUCIFREDI. Sì, vi sono i procedimenti chimici, ma lasciamoli ai romanzi gialli, per piacere, non portiamoli qui dentro, tanto più quando abbiamo la prova che in nessuna sezione di Ponzano Veneto il partito socialista ha avuto più di tre voti di preferenza ! E vogliamo che da una tale sezione vengano fuori i 50-60 voti di differenza che vi sono ? Ma allora vogliamo costruire dei fantasmi ! Se siamo qui soltanto per trovare un pretesto per rinviare, onorevole Cacciatore, lei merita un premio; ma se siamo qui per rendere giustizia, noi abbiamo il diritto è il dovere di andare avanti. Questa almeno è la mia precisa, radicata convinzione.

E quanto a quelle famose schede vaganti (deplorabilissima cosa !) che quel pretore, non si sa bene come, ha trovato (si tratta di 200-300 schede vaganti, non si sa bene perché, ed io mi auguro di tutto cuore che vi sia, a carico di quel pretore o di quel cancelliere responsabile, un severo procedimento !), quando quelle schede sono arrivate, che cosa si è accertato ? Che non contenevano neppure un voto al partito socialista ! Mi sembra evidente, pertanto, che il fatto che esse non fossero state in precedenza scrutinate non poteva influire per dare voti in più all'onorevole Perinelli o al suo competitore Moro.

GUARRA. Un altro Moro ? Ne basta uno.

LUCIFREDI. Onorevoli colleghi, vorrei aggiungere che un addebito io ho da fare — chi mi conosce sa che sono piuttosto animato da spirito critico — agli onorevoli componenti della Giunta, ed è di avere protratto troppo a lungo l'accertamento: infatti dopo il primo giudizio, dopo la prima contestazione, essi hanno adottato una decisione interlocutoria motivandola col fatto che particolari ragioni politiche sopravvenute dopo l'inizio delle indagini giustificavano una eccezionale ampiezza di controlli, anche se non richiesta dalle parti, né dalla tradizionale procedura seguita dalla Giunta. E invece di de-

liberare fin da allora, 3 settembre 1964, e portare qui le loro conclusioni definitive, hanno voluto fare una nuova superflua indagine per darci ancora maggiori elementi di certezza. Questa è la critica che faccio: non essersi fermati prima, perché, se lo avessero fatto, saremmo arrivati prima a ristabilire la posizione di diritto, che si ristabilirà invece con parecchi mesi di ritardo.

Non credo — mi sia consentito questo rilievo di ordine politico — che il semplice fatto che la questione fosse divenuta più acuta politicamente, perché le vicende interne di un partito avevano portato su due schieramenti diversi i due contendenti, fosse elemento idoneo; qui non si discute della posizione del deputato in quanto esponente di partito, qui si discute del deputato in quanto candidato singolo; ci sia o non ci sia una divergenza politica, ciascuno di noi e ciascuno dei candidati che sono fuori ha il diritto di essere giudicato secondo giustizia, indipendentemente dal timbro, variabile, che in un determinato momento porti sulla sua fronte, di appartenenza a questo o a quello schieramento politico.

Questo ho voluto dire per un'affermazione di principio, pur rendendomi conto che, evidentemente, gli ulteriori sei mesi di indagine, con gli altri elementi di prova che la Giunta ci ha offerto, ci permettono di giudicare oggi con ancora più assoluta convinzione.

Ed ecco, onorevole Presidente, la mia osservazione finale che in principio ho voluto preannunciarle. Sono stato in passato presidente della Giunta, e come tale ho vissuto le mie ore, le mie giornate di amarezza, quando in determinate circostanze ho visto che conclusioni meditatamente formulate dalla Giunta, sulla base di precisi elementi di diritto e di fatto, sono state disattese dall'Assemblea, per ragioni che saranno state commendevolesime, ma non erano né di diritto né di fatto...

Questa amarezza si è verificata di nuovo in questa legislatura in un'altra circostanza, in cui pure è sembrato che le cifre, per gli onorevoli membri della Camera dei deputati, fossero una mera opinione. Di questo argomento, come tutti sanno, si è impadronita largamente la stampa, giungendo alla conclusione che non v'è giustizia nel campo del controllo dei risultati delle elezioni.

Onorevole Presidente, nelle ultime elezioni, in misura assai superiore che nelle precedenti, si sono verificate in varie parti d'Italia (parlo per conoscenza immediata e

diretta) spiacevoli situazioni di irregolarità nelle operazioni di spoglio delle schede. Mi consenta di dirle che queste situazioni spiacevoli verrebbero in futuro sempre più a moltiplicarsi, se si radicesse la convinzione che una cosa sola è importante: arrivare al traguardo della proclamazione da parte dell'ufficio centrale, perché, tanto, il controllo che sarà fatto da parte della Camera non riuscirà mai a ristabilire la verità e a fare giustizia.

Se questo sentimento si diffonderà, onorevole Presidente, le istituzioni parlamentari finiranno con il raccogliere la sfida di tutti i cittadini, in quanto si farà strada la convinzione, già largamente diffusa, che in questa sede vige, a questi effetti, un principio che è ben delineato nel titolo di una commedia del mio concittadino Govi: *Articolo quinto, chi ha in mano ha vinto*. Se questa convinzione si radicherà nell'animo degli italiani, tristi eventi aspettano la nostra democrazia.

Mi si potrà obiettare che questo non ha a che vedere con il caso Perinelli. E invece non è così, perché un eventuale rinvio, un'eventuale rieiezione delle proposte della Giunta, sarebbero un altro anello di una catena che conosce altri episodi estremamente gravi, e non so fino a che punto si potrebbe andare avanti su questa via senza creare una situazione di pericolo.

Per questo chiedo che la richiesta di sospensiva venga respinta e che, con una votazione conforme alle proposte della Giunta delle elezioni, si dimostri che, sia pur tardivamente, anche in materia di convalida delle elezioni la Camera dei deputati intende rendere effettivamente giustizia. (*Applausi al centro*).

GUIDI. Chiedo di parlare a favore della sospensiva.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato attentamente l'intervento dell'onorevole Lucifredi e ancor più mi sono convinto che il tema centrale su cui la Camera deve esprimere un giudizio non è tanto quello della violazione o meno del regolamento della Giunta delle elezioni quanto quello del valore probatorio e dell'efficacia che ha il materiale elettorale una volta che sia stata constatata un'effrazione delle buste, una volta cioè che quelle garanzie, che non sono di ordine formale ma hanno una profonda ragion d'essere nel rispetto della volontà del corpo elettorale, siano state disattese.

Orbene non ho sentito una sola parola su questo punto da parte dell'onorevole Lucifredi, il quale si è indugiato nel difendere la Giunta delle elezioni. Ma credo che i membri della Giunta non abbiano bisogno di essere difesi, perché nessuno ha rivolto loro la minima imputazione.

Il problema quindi è un altro. Io stesso ho maturato il mio convincimento non già sulla base di omissioni o irregolarità avvenute, bensì sulle stesse attestazioni del presidente della Giunta onorevole Scalfaro, il quale nel suo telegramma del 10 febbraio 1965 afferma: « ...constatata l'esistenza di schede sciolte fuori delle buste... ». Indipendentemente quindi dall'episodio di Ponzano Veneto, ci troviamo di fronte al fatto che talune schede sono state violate o comunque aperte pertanto in condizione di essere manomesse. Questo è il punto fondamentale, questo è l'elemento decisivo. L'episodio di Ponzano Veneto costituisce il secondo momento in tutta la vicenda e merita anch'esso certamente la nostra riflessione.

Quel che è certo è che la Giunta ha dovuto formulare un giudizio sulla base di un materiale che deve essere considerato comunque sospetto, non certamente per colpa del presidente della Giunta stessa o del relatore, in quanto si tratta di un elemento oggettivo. Penso che faremmo male ad insistere nel limitare questo problema alla mera formulazione di un giudizio positivo o negativo sulle conclusioni della Giunta, senza accorgerci che siamo di fronte ad un fenomeno serio, ad un fenomeno non isolato. Ritengo opportuno che il Presidente segnali che questo non è l'unico caso di possibile manomissione, ma che vi possono essere anche altri casi, e che il Parlamento debba prendere una posizione chiara, precisa di fronte a simili situazioni.

Ecco perché mi sembra che non abbia grande valore l'affermazione secondo cui si dovrebbe applicare l'articolo 10 del regolamento della Giunta, nel senso di dichiarare che le schede relative a Ponzano Veneto non sono influenti ai fini della decisione. Perché non si tratta soltanto di questo; si tratta anche di questo, ma si tratta soprattutto di una serie di plichi che lo stesso presidente della Giunta aveva dichiarato essere stati aperti, constatando che schede sciolte si trovavano fuori delle proprie buste. Ecco quindi che l'osservazione circa la superfluità dell'accertamento del magistrato ai fini della nostra decisione non mi sembra che possa avere accoglimento proprio perché l'onorevole Lucifredi ha trascurato questo problema centrale, ossia che

una serie di buste erano state lacerate e che perciò ci si trova in una situazione in cui la prova stessa è insidiata dalla mancanza di quelle condizioni che la legge ha voluto stabilire proprio per garantire che le elezioni avvengano in modo corretto, ai fini anche della stessa verifica dei poteri.

E che non sia soltanto una questione di ordine formale, ma anche di ordine sostanziale, lo dimostra la stessa legge elettorale negli articoli 72 e 75.

Ma perché, onorevoli colleghi, la legge prevede con tanta precisione l'esigenza della custodia, della integrità e dell'accertamento dell'integrità stessa? L'articolo 72 afferma testualmente che « il plico contenente le schede corrispondenti a voti validi deve essere presentato insieme alla copia delle tabelle » e soggiunge che « deve essere conservato per le esigenze inerenti alla verifica di poteri ». Ecco la ragione fondamentale: questa conservazione — stabilisce la legge — ha un fondamento, ha una ragione che è capitale, cioè il plico deve essere conservato per le esigenze inerenti alla verifica dei poteri. Tale rispetto materiale è essenziale proprio perché è elemento di prova che deve essere rivalutato da noi. Proprio a questo fine deve essere accertata l'integrità dei sigilli e delle firme. Del resto è anche naturale che ciò avvenga, perché, se si trattasse della adulterazione di un solo documento, la cosa potrebbe anche essere risolta agevolmente attraverso una perizia; qui ci si trova viceversa di fronte ad una situazione per cui un numero indeterminato di schede può essere facilmente manomesso. È lo stesso presidente della Giunta che lo riconosce nella sua nota quando afferma che è facile la falsificazione di schede, soprattutto di quelle che non recano preferenze ed a cui quindi può essere aggiunta la preferenza.

Ho sentito l'onorevole Lucifredi avanzare una teoria direi un po' strana, certamente arcaica; cioè egli ha affermato che, poiché sulle schede non si nota traccia di cancellature, si deve trattare quindi di schede certamente valide. Certo per chi ancora pensa che chiunque voglia falsificare un documento ricorra alla gomma, indubbiamente quella dell'onorevole Lucifredi potrebbe essere una teoria attendibile. Ma, onorevoli colleghi, il problema dell'indagine grafica è oggi scientifico e basta leggere i giornali per constatare come le arti della falsificazione siano raffinate e come la stessa indagine grafica sia davvero — come diceva un insigne cultore della materia, il Sighieri — un'arte bambina e come

quindi sia necessario, per constatare il falso, procedere ad indagini litografiche, di carattere chimico. Non è quindi davvero con il sistema della gomma che si risolve questo problema!

Ma non voglio qui interessarmi soltanto della questione delle schede relative a Ponzano Veneto. Credo che il tema di fondo, il tema essenziale, sia quello della valutazione del fatto che la effrazione delle buste stesse crea certamente una condizione di sospetto, ai fini della validità della stessa indagine probatoria.

Onorevoli colleghi, io credo che la richiesta di sospensiva debba essere accolta; e lo debba essere in virtù della stessa legge elettorale, che all'articolo 114 prevede una situazione apparentemente diversa, ma che in fondo contempla proprio questa possibilità: l'autorità giudiziaria, alla quale siano stati rimessi, per deliberazione della Camera, atti di elezioni contestate, deve ogni due o tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle sue operazioni. Quindi: una pregiudizialità, che del resto risulta anche dall'intervento dello stesso onorevole Lucifredi, ove si elimini la ipotesi della non influenza. La legge stessa ha previsto pertanto la possibilità che la Camera sospenda il proprio giudizio in attesa di quello dell'autorità giudiziaria.

Vi è in ciò una menomazione per noi? Ecco un quesito cui vorrei rispondere, anche se non è stato sollevato. Io non credo, onorevoli colleghi, perché è giusto, naturale, che l'autorità giudiziaria, che ha gli strumenti per compiere una istruttoria, accerti le responsabilità, individui i responsabili, dica insomma se la effrazione delle buste si deve a fatto doloso o colposo. È evidente che questo è un elemento influente e decisivo, proprio perché avrà la efficacia di attribuire o di escludere la genuinità delle schede stesse.

Vi è una seconda considerazione che emerge dalla stessa decisione della Giunta che abbiamo sotto gli occhi attraverso questa relazione. Non voglio qui rileggerla, perché ben poco è rimasto in piedi della motivazione della decisione. Non certo l'affermazione che la mancanza delle schede della seconda sezione di Ponzano Veneto, dopo le più accurate ricerche e le precise dichiarazioni del magistrato competente, sia da ritenersi irrilevante. Questo è stato spazzato via, direi, dalla realtà dei fatti; e forse sarebbe di cattivo gusto anche ironizzare su questo. Ma vi è un'affermazione che mette conto cogliere. Fra i relictivi della motivazione della decisione vi è

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

una parte che ci interessa, che ha un valore, che sopravvive.

Diceva, giustamente, la Giunta: « considerato che la magistratura competente, se avesse ritenuto esistenti sospetti di reato, avrebbe iniziato procedimenti d'ufficio... » (questa decisione fu assunta a maggioranza). Quindi, se vi fosse stato un procedimento penale, se vi fosse stata una indagine giudiziaria, ciò avrebbe mutato gli elementi della decisione, avrebbe influito ai fini dell'annullamento della elezione dell'onorevole Perinelli. Ebbene, oggi noi ci troviamo proprio in quella situazione che la maggioranza della Giunta escludeva al momento della decisione: oggi vi è l'inizio di un procedimento penale, oggi, quindi, vi è uno di quei motivi che allora furono presi in esame, e la cui mancanza consigliò la Giunta a decidere di proporre alla Camera l'annullamento della proclamazione dell'onorevole Perinelli; motivi che oggi non possono essere considerati in senso opposto.

Onorevoli colleghi, ho già accennato che questa questione pone un grosso problema. Credo sia stato sbagliato — e forse comprendiamo anche meglio la ragione di certi infortuni nella decisione della Giunta — l'aver voluto colmare, direi, un vuoto probatorio che vi è ed è un fatto obiettivo, che non si può ascrivere ad alcuno; l'averlo voluto ad ogni costo superare attraverso un ragionamento, sia pure il più sottile, ha dimostrato come la verità talvolta travolga anche i sillogismi più ferrei.

Ma un problema sorge, serio, che credo debba interessare tutto il Parlamento. Ci siamo trovati, per Ponzano Veneto, di fronte ad una situazione per cui la parte documentale relativa alle elezioni viene abbandonata, quindi esposta anche alla possibilità di contraffazioni; in altri seggi — certo molto più a sud e in altra regione — abbiamo assistito al fatto che è stata distrutta molta parte del materiale elettorale. È un grosso problema, quello della custodia del materiale elettorale e della custodia delle prove della stessa espressione di volontà del corpo elettorale, un problema che non può non interessarci. Ritengo che questo dibattito, al di là del caso Perinelli, sia anche utile a sottolineare questo aspetto. Ed è bene che la Camera non soltanto ne prenda coscienza, ma indichi anche le misure necessarie per far sì che l'integrità dei risultati elettorali sia garantita per l'avvenire.

PRESIDENTE. Sulla sospensiva Luzzatto è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati...

SCALFARO, *Presidente della Giunta*. La Giunta non ha da dire una parola su questo? (*Proteste a destra*).

PRESIDENTE. La Giunta può parlare se lo chiede: e non lo ha chiesto. Ella, poi, può parlare anche contro, poiché sulla sospensiva possono parlare due deputati in favore, compreso il proponente, e due contro: e dal momento che un solo collega ha parlato contro, ella può prendere la parola contro la proposta di sospensiva.

SCALFARO, *Presidente della Giunta*. Penso che la Giunta, la quale sostiene una tesi, abbia diritto di esprimere il suo parere dopo che due colleghi hanno parlato a favore e due contro.

PRESIDENTE. Parli pure, onorevole Scalfaro. (*Commenti dei deputati Delfino e Santagati*).

Onorevoli colleghi, la Commissione (o Giunta) che riferisce all'Assemblea ha sempre titolo alla parola, quando la chieda.

CORRAO. Questo è pubblico ministero, non è Giunta!

PRESIDENTE. Oltretutto, come ho già detto, un altro oratore può parlare contro. Parli quindi, onorevole Scalfaro.

SCALFARO, *Presidente della Giunta*. Prendo la parola ricordandomi di essere presidente della Giunta e di rappresentare quindi nelle decisioni la vasta maggioranza della Giunta, come risulta dai verbali, come risulta dalle relazioni che sono state presentate.

Non raccolgo le interruzioni iniziali e neppure una battuta che un collega ha lanciato, dicendo che qui parla il pubblico ministero e non la Giunta. Sono diciannove anni, signor Presidente, che ho l'onore di sedere in questa Camera: posso avere sbagliato le mille volte in considerazioni o in prese di posizione; non sono mai venuto meno, come è mio dovere, nei vari campi di mia responsabilità, alla più scrupolosa oggettività.

Sento il dovere, di fronte alle argomentazioni che sono state presentate, di ricordare alla Camera la procedura seguita dalla Giunta, anche perché, se è vero che ci troviamo di fronte a cifre, a dati, è anche vero che di fronte a questi dati oggi, e non soltanto oggi, si sono presentate argomentazioni, si sono elevati interrogativi che i dati stessi non meritano.

Che cosa ha fatto la Giunta? Ha attuato la normale procedura che ogni Giunta ha sempre seguito dal 1946 ad oggi. Chiunque è stato nella Giunta — ed io ebbi l'onore di starci diversi anni addietro come componente

- sa che essa ha sempre seguito questa procedura.

Il relatore non viene nominato dal Presidente, ma è nominato per una disposizione oggettiva (articolo 5 del regolamento interno della Giunta delle elezioni). Il relatore esamina i verbali, le tabelle, i prospetti circoscrizionali; e, quando trova che tutto è regolare, riferisce alla Giunta che tutto è regolare. Quando trova che taluni dati non coincidono, e quindi vi sono elementi contrastanti, svolge una prima indagine, per non far perdere tempo alla Giunta dicendo: ho trovato elementi contrastanti, che cosa devo fare? Conduce dunque una prima indagine, anche sulle schede, un primissimo assaggio, al fine di dire alla Giunta: il divario che ho constatato sulle tabelle corrisponde - o non corrisponde - a quanto risulta dalle schede. Se il primo sospetto si è spento, allora il relatore non ha motivo di portare alla Giunta tali elementi. Se invece il primo sospetto si è aggravato, allora porta alla Giunta gli elementi ed ogni risultato per motivare la richiesta di revisione parziale o totale delle schede.

Per altro questa procedura si verifica anche quando il relatore trova altri elementi, che gli impongano di svolgere delle prime indagini relative a ineleggibilità o a un ricorso o a qualche altro dato. Non riferisce immediatamente alla Giunta, ma, poiché deve portare delle proposte, delle conclusioni, compie accertamenti, scrive lettere, consulta autorità periferiche, si informa, e porta il risultato di questa prima indagine alla Giunta che, se riconosce la necessità di più vasta ricerca, nomina il comitato, applica altre procedure e si assume altre responsabilità.

Così è avvenuto in questo caso, quando il relatore (tema più volte contestato) ha controllato le schede. I dati incerti, i dati che non coincidevano, erano quelli della ventisettesima sezione di Portogruaro e della prima di Annone Veneto. Su di essi il relatore, assistito dall'ufficio, ha svolto i primi accertamenti.

La Giunta, poi, ha sempre accolto tutte le richieste che l'onorevole Perinelli ha fatto per ottenere il controllo delle schede valide. Dico tutte: prima una richiesta, poi una seconda, una terza, tutte. E appena il caso di notare che la famosa sezione di Ponzano Veneto, sulla quale si discute molto anche oggi, non è stata mai indicata - e giustamente - dall'onorevole Perinelli. Infatti risulta che né lui né altri suoi colleghi candidati della lista del partito socialista vi abbiano avuto un qualsiasi voto di preferenza.

Devo dire a questo punto che la Giunta ha applicato il regolamento con un'ampiezza ancora imprevista; e ciò per due ragioni: anzitutto perché riteneva necessario di giungere alla più precisa e totale revisione, dato che quest'aula ha dimostrato più di una volta - e la Giunta non può non essere sensibile alla volontà dell'Assemblea - il desiderio della più ampia e completa indagine. La stretta argomentazione che nasce dalla lettura del secondo e ultimo comma dell'articolo 9 del regolamento vuole che vi sia una motivazione, affinché la Giunta possa andare a rivedere le schede valide; la Giunta è stata molto più larga, ripeto, per una tal quale giurisprudenza che l'Assemblea ha indicato.

Inoltre non si può negare che la Giunta sia un organo politico, e, di fronte ad un fatto politico qual è stata la scissione di un partito che ha portato in una stessa lista a dividere eletti e candidati in due diversi schieramenti politici, la Giunta non poteva non rendersi conto (comprendo la oggettiva dichiarazione e critica dell'onorevole Lucifredi) che il tema politico era diventato particolarmente delicato e meritava quindi un approfondimento particolare.

Il comitato, terminate tutte le operazioni, ha proposto la contestazione, e siamo andati in udienza pubblica. Nella ipotesi che vi fosse stata una procedura irrituale all'inizio dell'indagine (respingo questa ipotesi; e non faccio perdere tempo all'Assemblea per motivare il mio assunto, facendo mie le argomentazioni dell'onorevole Lucifredi), non vi è dubbio che il comitato, che ha rivisto tutto da capo, poteva giungere a due possibili risultati: o trovare che si erano fatti errori nella prima indagine, o scoprire (ciò che ogni tanto, con poco buon gusto, si è voluto far intendere in Giunta e in Assemblea) che erano state poste in essere da parte del relatore manovre meno chiare. Qualunque cosa si fosse verificata, il comitato dei tre componenti della Giunta avrebbe controllato (come ha controllato) e constatato. Ma il comitato non ha constatato null'altro, se non che tutto è perfettamente regolare, senza errori, senza alcun fatto illecito.

Per altro, sui fatti illeciti è bene assumersi la totale paternità, indicarli e denunciarli. Continuare ogni tanto con discorsi irresponsabili, per fare pensare che vi siano nebbie, cose non chiare, non è lecito, né onesto, né dignitoso, anzitutto per chi lo fa, non per chi riceve l'ingiuria.

PAJETTA. Bravo!

SCALFARO, *Presidente della Giunta*. Il « bravo » mi spetta. In ogni discussione su questi temi ho avuto il conforto del parere favorevole anche dai suoi autorevoli colleghi di gruppo, onorevole Pajetta, a cominciare dal vicepresidente della Giunta, onorevole Minio. Quindi, onorevole Pajetta, quel « bravo » è la rinnovata conferma in Assemblea: mi spetta e la ringrazio!

La Giunta ha constatato e controllato 1.701 sezioni della circoscrizione Venezia-Treviso; ne mancava una (Ponzano Veneto). Sono arrivati 1.700 pacchi. Qualunque collega che abbia fatto parte della Giunta può dire che l'arrivo avviene sempre con pacchi quando perfetti, quando meno perfetti, a volte lacerati. I pacchi sono fatti di carta. Le buste che contengono le schede vengono dalle sezioni, giungono alla pretura, di lì sono poste in magazzini tutt'altro che ospitali; poi vengono spedite in sacchi di juta o in casse, e giungono molte volte con delle lacerazioni. Vedendo le lacerazioni, non si può, non dico sospettare il reato, ma nemmeno sospettare che i funzionari che le hanno spedite abbiano usato minori riguardi. Può darsi che in qualche caso questi riguardi non vi siano stati; ma la lacerazione, in quanto tale, deriva normalmente dal modo come si svolgono le procedure di spedizione. Quando si deciderà di fare spedizioni diverse, in pacchi di juta o con altri mezzi, probabilmente questo non potrà capitare. Ma questo è capitato da sempre. Chiunque abbia fatto parte della Giunta sa che questo è un fatto normale.

È però necessario osservare che di fronte a queste denunciate irregolarità — le lacerazioni dei pacchi — la Giunta ha controllato le schede, ha controllato i timbri delle schede (ogni sezione ha un timbro e le firme dei componenti del seggio elettorale). Quando tutto questo controllo dà il risultato che ad ogni sezione fanno capo le proprie schede e che nessuna scheda è stata toccata, evidentemente a maggior ragione si ha il diritto e il dovere di concludere che quelle lacerazioni, se vi sono state, non avevano nulla di doloso. Poiché, se vi fosse stato dolo nel rompere le buste, vi sarebbe stata evidentemente qualche alterazione nelle schede per raggiungere uno scopo. Aprire una busta e contemplarla costituisce, sì, un illecito: ma non è un illecito che abbia una qualche finalità, né quindi può essere preso in considerazione.

Una sola busta era totalmente vuota, e questo non è un fatto normale. La Giunta ha seguito allora una procedura eccezionale, sia per quanto riguarda i verbali, sia nello scri-

vere al magistrato una prima, una seconda, una terza volta, sia nel telefonare. Il sottoscritto si è mosso anche con una certa abbondanza di interventi presso la procura generale della corte d'appello di Venezia, poiché la procura generale è l'organo che ha anche il compito di intervenire qualora accerti o abbia l'impressione che esistano elementi di reato.

La procura generale di Venezia non ha mai ritenuto di fare dei passi in questo senso. Ci è stato risposto, ripetutamente, che le schede non esistevano. A questo punto la Giunta non aveva che da tirare le somme.

Come è già stato messo in evidenza nella relazione scritta, va fra l'altro considerato che le 80 schede della sezione di Ponzano Veneto con il voto di lista al partito socialista non recano alcun voto di preferenza, come risulta dai verbali sezionali, che sono atti pubblici e che, come è noto, fanno prova sino a querela di falso.

Mancando le schede, dopo aver cercato in ogni modo di avere notizie dai magistrati e dagli uffici competenti, disponendo dei verbali che attestavano l'assenza di voti di preferenza, la Giunta non poteva che decidere, e a grande maggioranza ha deciso, come la Camera sa.

A questo punto si è presentato alla Giunta delle elezioni un certificato — soltanto un certificato — il quale attesta essere stato presentato alla procura della Repubblica di Treviso un esposto (non una denuncia) del quale il cancelliere dava notizia su richiesta dell'interessato. Risulta iscritto — reca la nota — un fascicolo rubricato: « Atti relativi ad esposto circa la scomparsa delle schede votate nelle elezioni politiche del 28 aprile 1963 nella sezione di Ponzano Veneto e circa la lacerazione di plichi contenenti schede votate nelle elezioni stesse ».

Non mi è parso esatto quanto è stato affermato stamane in quest'aula dall'onorevole Luzzatto, e cioè che il magistrato competente si sia mosso in seguito alla lettera inviatagli da chi ha l'onore di parlare. Il magistrato, infatti, iniziò gli accertamenti prima, in seguito a questa segnalazione, che reca la data del 22 febbraio; mentre la lettera da me spedita per decisione unanime della Giunta porta la data del 16 marzo. « La Giunta delle elezioni della Camera dei deputati — scrivevo allora — al termine del controllo mi ha incaricato di richiamare l'attenzione della signoria vostra illustrissima sulle irregolarità verificatesi nella spedizione delle schede dalla pretura unificata di Treviso. Allego copia del

relativo carteggio, che è prova di tali irregolarità e dal quale, tra l'altro, emergono dichiarazioni contrastanti. A tale mandato adempio per ogni eventuale competenza della signoria vostra ».

Evidentemente, da parte di qualche cancelliere o funzionario, vi può essere stata scarsa attenzione nel maneggiare i plichi delle schede; non stava però a noi fare indagini, ma soltanto segnalare l'accaduto, secondo le decisioni della Giunta. Ciò è avvenuto dopo che la Giunta aveva aperto il sacco (che giunse improvvisamente, dopo che si era esaurita ogni procedura) contenente le schede di Ponzano e altre schede, che si ignorava da quali sezioni provenissero.

Dopo lunga discussione, la Giunta ha controllato tutte le schede, e non un suo componente ha constatato che vi fosse qualche cosa di irregolare. L'onorevole Cacciatore si assentò, dichiarando esplicitamente che non desiderava partecipare alle operazioni di controllo; ma tutti gli altri componenti della Giunta (il verbale ne fa testo) poterono esaminare le schede. Questo ulteriore controllo fu la prova del nove dell'accuratezza del lavoro compiuto dal relatore, dal comitato e dalla Giunta stessa in udienza pubblica e in sedute normali. Infatti si è constatato che nessuna scheda del partito socialista era stata dispersa, non solo, ma tutte le ottanta schede della sezione di Ponzano Veneto recavano il solo voto di lista e mancavano totalmente di qualsiasi voto di preferenza. Nessuna irregolarità di alcun genere emerse dal controllo che la Giunta poté fare. Ripeto: tutto ciò è stato controllato da tutti e messo a verbale.

Sia consentito rilevare, come commento, che quando non si trovavano le schede della sezione di Ponzano Veneto si disse: « ecco il reato! »; quando poi si sono trovate, si è detto ancora: « ecco il reato! ». Mi fu facile rispondere che era veramente strana una impostazione in base alla quale vi era sempre reato, anche a prescindere dai fatti; mentre, evidentemente, l'asserzione secondo la quale si era di fronte ad un reato doveva fondarsi sui fatti e in questi trovare le caratteristiche del reato e quindi le eventuali responsabilità. In sostanza: esiste un fatto che può essere o no reato; non esiste il reato a prescindere dal fatto!

Ho il dovere di fare alcune considerazioni conclusive. Ho trovato anch'io nella casella postale una lunga memoria (non mi attardo a chiedere alla Presidenza se sia rituale o meno) alla quale, per non nascondermi dietro l'eventuale obiezione di irritualità, rispondo

ugualmente. Per altro, mi rincresce che questa memoria così lunga voglia far apparire la Giunta come l'accolta delle irritualità, l'accolta delle procedure irregolari, l'accolta della mancanza di rispetto di ogni norma. Riconosco le esigenze di un avvocato di fiducia e passo oltre!

1°) A pagina 3 di questa memoria si contesta, anzitutto, che noi avremmo sottoposto all'Assemblea, con le nostre relazioni, materia diversa da quella che è stata discussa prima. Si dice, poiché non abbiamo riportato tutte le argomentazioni che la difesa fece in udienza pubblica o con i propri esposti: « La materia sulla quale ora l'Assemblea è chiamata a decidere appare sostanzialmente diversa da quella che è effettivamente secondo le impostazioni delle parti ricorrenti e resistenti ».

La materia sulla quale l'Assemblea è chiamata a decidere — dico queste cose anche se siamo in tema di sospensiva, poiché, per votarla, bisogna avere chiaro cosa la Giunta ha fatto e quale sia la materia del contendere — è che le risultanze della prima indagine del relatore hanno dato che il candidato Moro ha più voti dell'onorevole Perinelli; le indagini del Comitato hanno dato che il candidato Moro ha più voti dell'onorevole Perinelli; le indagini terminali complessive hanno dato che il candidato Moro ha più voti dell'onorevole Perinelli; l'ultima indagine sulle schede non trovate (per cui soltanto due schede, su 1.701 sezioni, sono andate perse), e terminata perciò l'intera revisione per tutte le schede, ha confermato per la quarta volta che il candidato Moro ha più voti dell'onorevole Perinelli.

Questo è il fatto; su esso l'Assemblea discute e decide. Gli argomenti non sono il fatto. Gli argomenti della difesa possono essere altissimi, ben preparati; ma nessuno è tenuto a farli propri, per ritenerli validi come motivazione per la decisione o per respingerli. Questo capita in qualsiasi aula giudiziaria e in qualsiasi discussione.

La Giunta, quando propone alla Camere qualche cosa, porta gli argomenti che motivano la propria proposta, non porta gli argomenti della difesa che non ha accolto e non ha accettato. Non si può pretendere di far ruotare intorno ad argomenti, anche se cattedratici, le motivazioni della Giunta, le decisioni della Giunta. Noi argomentiamo e motiviamo ciò che proponiamo, l'Assemblea deciderà; noi non possiamo prendere come verità di Vangelo o come argomento indispen-

sabile alla nostra motivazione ciò che altri hanno detto o scritto.

2°) Si dice che i poteri del relatore non erano quelli che egli ha esercitato; e quindi tutto ciò che è stato fatto crolla sotto la mannaia della nullità. Non posso non osservare una cosa alla quale, per altro, pensavo quando ascoltavo i vari discorsi pronunciati questa mattina in aula: qui si può dire tutto, poi si può dire il contrario di tutto, poi si può citare, da Giustiniano ad oggi, chi si vuole come autorità di interpreti del diritto; ma le indagini, sulle quali nessuno fino ad oggi ha potuto dire che esista un errore o che esista una virgola di sospetto di dolo, concludono che il candidato Moro ha più voti dell'onorevole Perinelli.

Le argomentazioni dei professori di università qui citate sono argomentazioni formali, dirò meglio, formalistiche.

CACCIATORE. Stiamo discutendo su una proposta di sospensiva.

SCALFARO, *Presidente della Giunta*. Ho il diritto e il dovere di dire all'Assemblea tutto, affinché essa possa votare sapendo come stanno le cose. Già altra volta, da altri colleghi, fu giustamente contestato che, nel nostro silenzio, l'Assemblea votò come ritenne di votare, senza che ne traesse vantaggio la tavola pitagorica!

Tale accertamento è stato fatto in modo totale; e di fronte ad esso, ripeto, o si contesta l'errore, o si contesta l'illecito penale, o si accetta l'accertamento come è. E se si contesta, si portano elementi, si indicano dati concreti.

Ma non si dice: potete voi pensare che delle schede in viaggio potevano essere alterate? Certo. Oppure: potete voi pensare che delle schede perse, lasciate in giro, potevano essere alterate? Non vi è dubbio. Oppure: potete voi pensare che con procedimenti chimici, con alambicchi, si possa alterare le schede? Non vi è dubbio. Possiamo pensare a tutto: ma dobbiamo decidere su ciò che si è trovato, su ciò che si è constatato; non possiamo decidere su ciò che si può sognare tra una decisione e un'altra, tra una constatazione di un fatto e un'altra. (*Interruzione del deputato Cacciatore*).

A pagina 7 della memoria, per quanto riguarda questa procedura, è detto: « Il vizio del procedimento che discende da queste valutazioni e che provoca la nullità di tutte le operazioni è stato fatto valere dalla difesa ».

Sono strabiliato che il fulcro di tutta un'impostazione (che viene richiamato anche nelle ultime pagine, perché a pagina 26 si

parla ancora di nullità) sia citato per inciso; mi riferisco alle parole: « che provoca la nullità di tutte le operazioni ». Dove è scritta tale nullità? Dove è prevista? Sta a vedere che la nullità nasce soltanto per diritto cattedratico! Da dove è uscita questa nullità, per cui se si trovasse un vizio in questa procedura sarebbe tutto nullo — dico tutto — e le cifre finali non conterebbero più nulla?

L'Assemblea direbbe: ella certamente, dai dati, ha i voti per essere deputato (mentre lei, che è deputato, non ha i voti per rimanere in carica, quindi deve uscire); ma poiché abbiamo scoperto che la procedura non è esatta, e riteniamo in modo apodittico che quindi è nulla, i suoi voti che sono insufficienti diventano sufficienti perché sono colmati da una nullità!

Mi chiedo se argomenti di questo tipo possano avere un qualche valore, possano essere presentati con una certa serietà al Parlamento.

3°) Si dice inoltre che durante l'istruttoria sono stati violati i diritti inviolabili della difesa; e si fa appello ad una recente sentenza della Corte costituzionale che ha sollevato, come è noto, diverse interpretazioni anche della stessa Cassazione. Ciò coinvolge, tra l'altro, un tema assai vasto che i giuristi, gli studiosi non hanno mai voluto affrontare fino in fondo: e cioè quale sia la natura della Giunta, se essa abbia natura giurisdizionale o no. Da questo poi si potrebbe partire, naturalmente, per porre la questione del diritto della difesa.

Mi permetto di dire, soltanto per inciso, che indubbiamente il dibattito pubblico che fa la Giunta ha il sapore chiaro di una contestazione, di una dialettica: e quindi pare manifestazione tipica di chi esercita un potere giurisdizionale. Ma non si può negare che i dubbi rimarranno, fino a quando almeno (è noto, è nel nostro regolamento, ed è per questo che stiamo discutendo in aula) dopo il dibattito pubblico, dopo che gli avvocati hanno discusso, la Giunta si ritira in camera di consiglio e non decide, poiché decide di proporre all'aula. Ma non decide in modo che l'aula sia un grado di appello; l'aula è il primo ed unico grado. La Giunta propone. Basterebbe questo a toglierle largamente ogni carattere giurisdizionale.

Comunque, questo è un tema estremamente discusso in dottrina; e su questo tema discusso si prendono l'articolo 24 della Costituzione e la sentenza della Corte costituzionale, per affermare che si sono violati i diritti della difesa.

Ha detto l'onorevole Lucifredi quali diritti hanno le parti e come sono stati rispettati. Qui siamo in un organo politico: la Giunta viene costituita dalla Presidenza della Camera in modo che rifletta la presenza di tutti i settori politici, e questo concerto di voci è la prima garanzia di costituzionalità, di libertà e di rispetto dei diritti. Perché sostenere che noi avremmo soffocato, impedito i diritti della difesa? La difesa è arrivata a mettere nelle nostre caselle questa memoria. *(Interruzione del deputato Cacciatore)*. È quasi un'eco, la voce di questo mio collega!

4°) I plichi contenenti le schede valide sono pervenuti alla Camera lacerati. Ho detto prima che, su questo piano, noi abbiamo seguito la procedura normale; e quando abbiamo trovato una busta totalmente vuota abbiamo seguito una procedura del tutto eccezionale, come ritengo fosse nostro compito.

Risponderò ancora a due cose, prima di concludere.

5°) Si parla di « fondati motivi » al fine (articolo 10 del regolamento) di passare gli atti alla magistratura. Si dice che sussistevano nella specie i presupposti per la sospensione del procedimento di verifica e per la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria.

I « fondati motivi » la Giunta non li ha mai trovati; la procura generale e la magistratura competente non li hanno trovati. Mi consenta, onorevole Presidente, di dire che i « fondati motivi » non li hanno trovati neanche i denunzianti, che, anziché presentare una denuncia, hanno detto: « Noi facciamo un esposto circa questi fatti, il magistrato vedrà cosa fare ».

È un fatto indubbiamente di grande coscienza, se non è stato posto in essere per mandare oltre, troppo in là, una procedura già lunga (non discuto le intenzioni): ma non vi è dubbio che i motivi erano così poco fondati, che anche la parte che si è mossa — ed aveva il diritto di farlo — non ha presentato una denuncia, ma ha sottoposto una realtà, ha detto al magistrato se voleva constatarla.

6°) Si osserva inoltre che avremmo dovuto sospendere tutto per la procedura di revocazione; e si contesta al sottoscritto di non aver fatto cenno nella relazione che vi sia stata questa richiesta. C'è agli atti questa richiesta. Nell'esposto citato si legge: « È principio generale comune a ogni procedimento contenzioso che è ammessa la revocazione, se dopo la decisione siasi recuperato un documento decisivo ». Non discuto sull'esattezza della

citazione del principio; non discuto, perché non accetto, come se fosse un dogma, il parallelo tra una procedura giurisdizionale e una procedura parlamentare. Questo non lo accetterò mai; sono due procedure completamente diverse, che possono avere di volta in volta analogie, ma non è pensabile che siano così eguali, per cui si debba necessariamente applicare norme di procedura giurisdizionale alla procedura parlamentare.

Mi sia consentito di osservare — in relazione alla frase: « se dopo la decisione siasi recuperato un documento decisivo » — che qui si sono recuperate le schede che non si trovavano, le quali hanno portato l'ultima goccia di certezza a un accertamento su 1.701 sezioni. Potrei capire che si parlasse di revocazione (e si tratterebbe di discutere tutto il tema giuridico), qualora fosse emerso un fatto, un documento che mettesse in discussione la decisione perché in contrasto con essa. Ma qui si sostiene un assurdo: conclusa una procedura, accertata una responsabilità, terminata questa procedura con una sentenza che accerta la responsabilità, si scopre un fatto che porta l'ultima prova, la più certa e la più definitiva, e allora si dice: poiché è ormai tutto certissimo e non esiste alcun dubbio sul fatto e sulla responsabilità di chi lo ha commesso, siccome però questa prova è venuta dopo, dobbiamo rivedere tutto daccapo e porre nel nulla accertamenti, procedura e sentenza!

Non credo di avere altre cose da dire. *(Commenti all'estrema sinistra)*. Onorevoli colleghi, auguro loro in una prossima legislatura di essere presidenti della Giunta; lo auguro con tutto il cuore, e forse non è augurio da amico. Non è, infatti, cosa piacevole dover fare indagini, perdere ore e giornate, venire in aula, non dico con argomenti giuridici, ché questi possono essere entro certi limiti sempre opinabili, ma con cifre, con dati, e raccogliere voti contrari senza motivazione.

Ma non auguro ad alcuno dei colleghi di trovarsi nelle condizioni di un candidato che non è riuscito, e che viene a sapere che ha i voti per essere eletto e da due anni lo sa, non per indagini fatte da sé, ma dall'unico organismo competente a farlo e a dirlo. E costui è fuori. *(Interruzione del deputato Pajetta)*.

Onorevole Pajetta, mi consenta di dire che quando giudichiamo di cose che toccano gli altri, dovremmo metterci un po' nei panni degli altri. Possono i colleghi non crederlo, ma se la Giunta ha tirato avanti per due

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

anni è perché non vi è niente di più penoso del dire a un collega che lavora con noi, che è con noi a discutere: « Guarda, non hai i voti ». Non è la cosa più simpatica del mondo; ma non è neanche simpatico dire ad uno che è fuori: « Tu hai i voti — mi perdonino gli onorevoli colleghi — ma con un qualsiasi scrutinio segreto, dove qualunque accordo è possibile, i tuoi voti possono non contare ».

Riconosco che la Camera ha il diritto di votare, per cui è teoricamente possibile votare in un senso o nell'altro rispetto alle proposte della Giunta. Anzi, taluno osserva che se il voto dovesse essere costretto e non libero, se cioè la Camera dovesse votare solo in favore alla conclusione della Giunta, non sarebbe più il caso di parlare di voto: ma di contro non può non constatarsi che sulle cifre non è facile essere di parere contrario.

Il senso di responsabilità e la coscienza di ciascuno di noi ci portano ad affermare, al termine di questo dibattito: abbiamo esaminato le schede di 1.701 sezioni e non abbiamo trovato una virgola di sostanzialmente irregolare in questo accertamento. Abbiamo fatto fino in fondo il nostro dovere, e in coscienza vi diciamo: Dino Moro ha riportato un numero sufficiente di voti per essere eletto deputato, mentre il collega Perinelli viene dopo di lui nella lista delle preferenze.

Questo consegnamo alla responsabilità ed alla coscienza dei nostri colleghi della Camera dei deputati. (*Vivi applausi al centro e a sinistra — Congratulazioni*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Avverto che i deputati Luzzatto, Avolio, Pigni, Nicoletto, Passoni, Cacciatore, Naldini, Foa, Marchesi, Busetto, Valori, Vecchietti, Alini, Raia, Ceravolo, Sanna, Gatto, Menchinelli, Malagugini e Lami hanno chiesto lo scrutinio segreto sulla questione sospensiva Luzzatto.

Indico la votazione.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione sulla questione sospensiva sollevata dall'onorevole Luzzatto:

Presenti e votanti	420
Maggioranza	211
Voti favorevoli	191
Voti contrari	229

(*La Camera non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Bertoldi
Abelli	Bettiól
Accreman	Biaggi Francantonio
Alatri	Biaggi Nullo
Alba	Biagini
Albertini	Biagioni
Alesi	Biancani
Alessandrini	Bianchi Fortunato
Alini	Bianchi Gerardo
Almirante	Biasutti
Amadei Giuseppe	Bignardi
Amadei Leonetto	Bima
Amadeo	Bisaglia
Amasio	Bisantis
Amatucci	Bo
Amendola Giorgio	Boldrini
Amendola Pietro	Boinati
Amodío	Bonea
Anderlini	Borra
Angelini	Borsari
Angelino	Bosisio
Antonini	Botta
Ariosto	Boltari
Armani	Bova
Armaroli	Bozzi
Armato	Brandi
Averardi	Breganze
Avolio	Bressani
Azzaro	Brighenti
Badaloni Maria	Brodolini
Balconi Marcella	Brusasca
Baldani Guerra	Busetto
Baldi	Buttè
Baldini	Buzzetti
Ballardini	Cacciatore
Barbaccia	Calabrò
Barbi	Calasso
Baroni	Calvetti
Bártole	Canestrari
Basile Giuseppe	Cannizzo
Basile Guido	Cantalupo
Rassi	Cappugi
Basso	Caprara
Bastianelli	Cariota Ferrara
Battistella	Carocci
Beccastrini	Cassiani
Belci	Castelli
Belotti	Cataldo
Bensi	Cattaneo Petrini
Beragnoli	Giannina
Berlingúer Luigi	Cattani
Berlingúer Mario	Cavallaro Francesco
Berloffa	Cavallaro Nicola
Bernardi	Ceccherini
Bertè	Céngarle
Bertinelli	Ceravolo

Cetrullo	Failla	La Bella	Miceli
Chiaromonte	Fasoli	Làconi	Micheli
Cianca	Ferioli	Laforgia	Migliori
Cinciari Rodano Maria Lisa	Ferrari Virgilio	Lajólo	Minasi
Goccia	Ferraris	Lama	Miotti Carli Amalia
Cocco Maria	Ferri Mauro	Lami	Mitterdórfel
Codignola	Fibbi Giulietta	Landi	Monasterio
Colasanto	Fiumanò	La Penna	Mussa Ivaldi Vercelli
Colleoni	Foa	Lattanzio	Naldini
Colleselli	Folchi	Lauricella	Nannini
Colombo Renato	Forlani	Lenoci	Nannuzzi
Colombo Vittorino	Fornale	Lenti	Napoli
Conci Elisabetta	Fortini	Leonardi	Napolitano Francesco
Corghi	Fortuna	Leone Raffaele	Natoli
Corona Achille	Fracassi	Leopardi Dittaiuti	Natta
Corrao	Franceschini	Lettieri	Nenni
Cottone	Franchi	Lezzi	Nicolazzi
Crocco	Franco Pasquale	Li Gausi	Nicoletto
Cruciani	Franco Raffaele	Lizzero	Nucci
Curti Ivano	Franzo	Lombardi Riccardo	Ognibene
Dal Canton Maria Pia	Gagliardi	Lombardi Ruggero	Olmini
D'Alema	Galli	Longoni	Origlia
Dall'Armellina	Gasco	Loreti	Pacciardi
D'Amore	Gatto	Lucchesi	Pagliarani
D'Antonio	Gessi Nives	Lucifredi	Pajetta
D'Arezzo	Ghio	Lusóli	Palleschi
De Capua	Giachini	Luzzatto	Paolicchi
De Florio	Giglia	Macaluso	Pasqualicchio
Degan	Gioia	Macchiavelli	Passoni
Degli Esposti	Giolitti	Magno	Patrini
Del Castillo	Giomo	Magri	Pellegrino
Delfino	Giorgi	Malagugini	Pellicani
Della Briotta	Girardin	Malfatti Francesco	Pennacchini
Dell'Andro	Gitti	Malfatti Franco	Pertini
Demarchi	Goehring	Mancini Antonio	Pezzino
De Martino	Golinelli	Mancini Giacomo	Piccinelli
De Marzi	Gombi	Mannironi	Picciotto
De Marzio	Gonella Guido	Marangone	Piccoli
De Mita	Graziosi	Marchesi	Pieraccini
De Pascális	Greggi	Mariani	Pierangeli
De Pasquale	Greppi	Marotta Vincenzo	Pigni
De Zan	Grezzi	Marras	Pintus
Di Giannantonio	Grilli	Martini Maria Eletta	Pirastu
Di Leo	Grimaldi	Martoni	Pitzalis
Di Mauro Ado Guido	Guariento	Martuscelli	Poerio
Di Mauro Luigi	Guarra	Marzotto	Prearo
Di Nardo	Guerrieri	Mattarella	Preti
Di Piazza	Guerrini Giorgio	Mattarelli	Principe
Di Primio	Guerrini Rodolfo	Matteotti	Pucci Emilio
Di Vagno	Gui	Mazza	Pucci Ernesto
Di Vittorio Berti Bal- dina	Guidi	Mazzoni	Quaranta
D'Onofrio	Gullotti	Melloni	Quintieri
Dosi	Illuminati	Menchinelli	Racchetti
Dossetti	Imperiale	Mengozi	Radi
Elkan	Ingrao	Merenda	Raffaelli
Fabbri Francesco	Iotti Leonilde	Messe	Raia
	Iozzelli	Messinetti	Rampa
	Jacometti	Mezza Maria Vittoria	Re Giuseppina

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

Riccio	Stella
Righetti	Sullo
Rinaldi	Sulotto
Roberti	Tambroni
Rossanda Banfi	Tanassi
Rossana	Tantalo
Rossi Paolo Mario	Terranova Raffaele
Ruffini	Tesauo
Rumór	Todros
Russo Carlo	Tognoni
Russo Spena	Toros
Russo Vincenzo	Trentin
Mario	Truzzi
Salvi	Turchi
Sammartino	Turnaturi
Sandri	Urso
Sangalli	Usvardi
Sanna	Vaja
Santagati	Valiante
Santi	Valitutti
Sartór	Valori
Savio Emanuela	Vecchietti
Savoldi	Venturini
Scaglia	Venturoli
Scalfaro	Verga
Scalia	Veronesi
Scionti	Vespignani
Scotoni	Vestri
Sericciolo	Vetrone
Sedati	Vianello
Serbandini	Vicentini
Seroni	Villani
Servadei	Vincelli
Servello	Viviani Luciana
Sforza	Volpe
Sgarlata	Zaccagnini
Silvestri	Zagari
Simonacci	Zanibelli
Soliano	Zappa
Sorgi	Zóboli
Speciale	Zucalli
Spinelli	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Barba	Gerbino
Caiati	Reale Giuseppe
Dagnino	Ripamonti
De Leonardis	Sabatini
De Ponti	Spádola
Ferri Giancarlo	Titomanlio Vittoria

(concesso nelle sedute odierne):

Alboni	Pala
Bersani	Pedini
Martino Edoardo	Scarascia
Natali	

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle conclusioni della Giunta.

CACCIATORE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CACCIATORE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, cercherò di essere molto calmo, nonostante abbia il cuore pieno di amarezza per questa vicenda, nella quale ho potuto constatare come uomini, onesti nella loro vita privata, molte volte diventino cattivi nell'esercizio dell'attività politica.

Ha detto il collega Scalfaro che non sono ammesse le dimissioni da parte dei componenti la Giunta delle elezioni. Questo è vero; però il regolamento non contempla che il relatore non possa rinunciare ad essere relatore. E devo cominciare con il richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che il collega Jacometti, nominato relatore per il caso Perinelli, non ebbe la delicatezza di dimettersi: ed aveva il dovere di farlo, in quanto l'onorevole Jacometti fu presidente del collegio dei probiviri che punì severamente l'onorevole Perinelli soltanto perché non aveva dato il voto di fiducia al Governo Moro, secondo quanto era stato stabilito dal partito socialista italiano, pochi giorni prima della nota scissione.

Ora, è chiaro che un uomo il quale giudica un altro uomo così severamente da sospenderlo da ogni attività politica per un anno, non poteva essere sereno allorché iniziò l'esame della pratica quale relatore. E il primo errore che noi notiamo in questa triste vicenda è che l'onorevole Jacometti, senza essere autorizzato dalla Giunta e senza essere coadiuvato da un comitato, incominciò l'esame delle schede da solo ed esaminò proprio quella sezione che gli era stata indicata dal ricorrente, nella quale sezione, a dire del ricorrente, anziché sette voti dovevano esservi 71 voti in suo favore.

Non voglio mettere in dubbio l'onestà dell'onorevole Jacometti. Però sorge in noi — e può sorgere fondatamente — il dubbio che un f sia stato aggiunto al 7. E inutile essere ipocriti, è inutile dire che non è possibile che un uomo onesto (che io riconosco onesto nella sua vita privata) possa giungere a tanto. Come ho detto nella premessa, l'odio politico valica ogni confine.

In ogni modo, quelle schede, che sono state esaminate soltanto dall'onorevole Jacometti, che valore possono avere? Questa è la prima domanda che io pongo ai colleghi della Camera.

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

Ma le sorprese non si limitano soltanto al comportamento dell'onorevole Jacometti. Voglio leggere con calma ai colleghi i documenti ufficiali che esistono nella pratica. C'è un primo telegramma da parte dell'onorevole Scalfaro al pretore di Treviso, in data 17 dicembre 1964, il quale telegramma dice: « Giunta elezioni Camera, verificando schede valide comuni di competenza codesta pretura, ha constatato che per sezione n. 2 Ponzano Veneto è stata inviata soltanto la busta bianca n. 13/EP priva delle schede valide di tutte le liste. Se detto materiale trovasi ancora in possesso di codesta pretura pregasi inviarlo urgentemente. Giunta elezioni Camera deputati. Scalfaro presidente ».

A questo telegramma del 17 dicembre 1964 risponde il primo pretore della pretura di Treviso in data 21 dicembre: « Mi pregio riscontrare a telegramma 17.12.1964 consegnato in questo ufficio alle ore 18,30 del 18 corrente mese, comunicando che in una diligente indagine effettuata nell'archivio ove è custodito il materiale relativo alle elezioni politiche del 1963 non è stata rinvenuta alcuna scheda votata. Il funzionario che ha diretto le operazioni per la spedizione delle buste ha trovato diverse schede votate, uscite da buste lacerate, e le ha introdotte entro uno dei pieghi assicurati spediti, per la materiale impossibilità di individuare la sezione cui si riferivano. Nessun'altra scheda votata è stata rintracciata malgrado diligente ricerca ».

Quindi noi, già da questa prima comunicazione del pretore di Treviso, apprendiamo che vi erano diverse schede vaganti in questo ufficio; e che in un determinato momento il funzionario ha preso queste schede, le ha messe in un pacco e le ha inviate a Roma.

E il pretore aggiunge che dopo questa operazione nessuna altra scheda esisteva presso la pretura di Treviso.

Il presidente Scalfaro il 2 febbraio 1965 invia un telegramma al procuratore generale della corte d'appello di Venezia: « A seguito della telefonata di ieri primo febbraio, prego l'eccellenza vostra disporre indagini più accurate al fine di rintracciare schede smarrite sezione n. 2, Ponzano Veneto, provincia Treviso, elezioni politiche 1963, e comunicare con cortese urgenza risultati definitivi indagini. Vivi ringraziamenti ».

Ecco un altro telegramma dell'onorevole Scalfaro al primo presidente della corte d'appello: « Rivolgo preghiera eccellenza vostra affinché voglia disporre le più accurate indagini per rintracciare schede smarrite sezione

n. 2, Ponzano Veneto, provincia Treviso, elezioni politiche 1963 ».

Il primo presidente risponde: « Riferimento telegramma 2 corrente comunico che pretore Treviso habet assicurato che schede valide sezione n. 2, Ponzano Veneto, vennero incluse in uno dei 64 plichi rimessi codesta Giunta et habet escluso assolutamente possibilità che altre schede trovasi ancora presso pretura. Presidente Terracini ».

Quindi, in data settembre 1964, si ha conferma che presso la pretura altre schede non vi sono.

Il presidente della corte in data 6 febbraio 1965 scrive al presidente della Giunta delle elezioni: « In relazione al telegramma suindicato trasmetto l'unita copia della nota in data 3 corrente con la quale il consigliere dirigente la pretura di Treviso riferisce che le schede valide della sezione elettorale n. 2 del comune di Ponzano Veneto sono state incluse in uno dei 64 pacchi di schede ».

Ed ecco cosa dice il pretore, cioè il custode delle schede: « A maggior chiarimento della nota 21 dicembre 1964, indirizzata al presidente della Giunta delle elezioni della Camera deputati e che si compie in copia, si può precisare quanto segue: a seguito del fonogramma 10 ottobre 1964 di codesto tribunale, che richiedeva l'invio delle schede valide relative alle elezioni del 28 aprile 1963 per il collegio di Venezia-Treviso, questo ufficio procedeva al reperimento di tutte le buste 13/EP delle 254 sezioni di questo mandamento e al loro invio a Roma al citato indirizzo in due distinte spedizioni per complessivi 64 sacchi assicurati. In ogni sacco erano contenute 3-4 buste 13/EP e in una è stata introdotta anche la busta 13/EP vuota relativa alla sezione di Ponzano Veneto, nonché tutte le schede votate rinvenute sparse per effetto della lacerazione della busta; e pertanto dette schede votate sono state inserite alla rinfusa in uno degli ultimi pieghi assicurati, presumibilmente nel pacco 64, avendo motivo di ritenere che le dette schede erano uscite dalla busta. Nessun'altra scheda votata è stata rinvenuta malgrado il diligente controllo, ripetuto anche in occasione della richiesta telegrafica della Giunta delle elezioni. Si esclude perciò in via assoluta che vi siano altre schede ».

Fino al 3 febbraio 1965 quindi il pretore di Treviso esclude che vi siano altre schede depositate presso quella pretura.

Risponde ancora il presidente Scalfaro: « Mentre ringrazio per comunicazione telegrafica e prendo atto irreperibilità altre schede presso pretura Treviso, devo far rilevare

che sia prima che seconda comunicazione pretura Treviso davano come possibile che schede seconda sezione Ponzano Veneto fossero state inserite sciolte in uno dei 64 pacchi-plichi rimessi alla Giunta. Accertamenti operati da questa Giunta elezioni, scheda per scheda, hanno constatato esistenza schede sciolte fuori delle proprie buste, ma nessuna di queste era della seconda sezione Ponzano Veneto ».

Quindi, a questo punto, nessuna scheda di Ponzano Veneto esisteva, né presso la pretura di Treviso né presso la Giunta delle elezioni qui a Roma.

Senonché in data 4 marzo 1965 dal consigliere pretore di Treviso giunge la seguente comunicazione: « Con riferimento a precorsa corrispondenza si ha il pregio di comunicare che le ricerche per il rintraccio delle schede votate relative alla seconda sezione di Ponzano Veneto hanno dato risultati positivi e che in data odierna con plico assicurato è stato rimesso a codesta onorevole Giunta tutto il materiale trovato, e precisamente: circa 430 schede votate della sezione n. 46891, circa 590 schede votate della sezione n. 15198, circa 590 schede votate della sezione n. 17957 n. 2 di Ponzano Veneto ».

Ad un certo momento, e precisamente il 4 marzo 1965, noi apprendiamo dunque che presso la pretura di Treviso sono state trovate non soltanto le schede della sezione di Ponzano Veneto, ma anche altre schede, per un numero complessivo di circa 1.170.

Quando è giunta questa comunicazione? Quando la Giunta aveva già deciso la contestazione dell'elezione del collega Perinelli? Perché questa lettera del pretore di Treviso non è giunta prima? Vuol dire che qualcuno in questo periodo è stato in possesso delle schede e che queste sono state riportate al loro posto soltanto quando è stato iniziato procedimento penale e soltanto quando la Giunta aveva deciso.

Io domando a voi, onorevoli colleghi: dove sono state queste schede, e nelle mani di chi? Sono state o non sono state manipolate? Chi aveva interesse a fare scomparire le schede? Sono, questi, interrogativi cui voi dovete rispondere se volete giudicare con piena serenità di coscienza.

Il presidente della Giunta delle elezioni ha detto che tutto è andato bene, che la Giunta ha compiuto per intero il suo dovere. Devo però ricordargli che quando pervenne a noi la notizia del ritrovamento delle schede, io, quale modesto componente la Giunta, chiesi la sospensione di ogni decisione in attesa che l'autorità giudiziaria penale accertasse even-

tuali responsabilità. Questa richiesta, da me avanzata in quel momento e allora non accolta dal presidente della Giunta, fu poi fatta dallo stesso presidente Scalfaro il quale comunicò al procuratore della Repubblica di Treviso che in seno alla Giunta vi erano state queste osservazioni e pregò il procuratore della Repubblica di continuare le indagini. Che cosa significa continuare le indagini? Significa continuare l'istruttoria. Se domani questa istruttoria darà un esito positivo, il collega Perinelli, che oggi metteremmo fuori, potrà rientrare nuovamente alla Camera? Certamente no!

Soltanto il pensiero che il procedimento penale continua, che si può trovare il responsabile della sottrazione delle schede, il quale potrà anche confessare di averle manipolate; soltanto il pensiero che, attraverso una indagine, una consulenza tecnica che non ha potuto certamente fare la Giunta o il procuratore della Repubblica, noi potremmo anche accertare che quelle schede sono state manomesse o corrette, ci deve far riflettere.

Dobbiamo interessarci non soltanto delle schede della sezione di Ponzano Veneto, ma anche di quelle vaganti in tutte le altre sezioni del mandamento di Treviso. Che cosa abbiamo appreso? Che in quel famoso archivio le schede erano sparse per terra e che ad un certo momento è stata fatta una selezione, cioè sono state messe da parte soltanto le schede del partito socialista italiano, mentre sono rimaste in quell'archivio le schede degli altri partiti. Chi ha avuto interesse a far questa selezione, onorevoli colleghi?

Per quanto concerne la irregolarità di questa procedura e le cose strane che si sono verificate, ricordo che ad un certo momento la Giunta in seduta pubblica non ha accolto le richieste del relatore. Ora, esiste un articolo del nostro regolamento, il quale tassativamente prescrive che allorquando la Giunta non accoglie le conclusioni, cioè le richieste del relatore, questi viene sostituito. Perché il relatore non è stato sostituito, onorevole Scalfaro? Perché ostinatamente fin dall'inizio il relatore ha voluto essere l'onorevole Jacometti? Perché, violando una norma del nostro regolamento, ella, onorevole Scalfaro, non ha sostituito il relatore allorquando la Giunta, ripeto, è andata in contrario avviso del relatore? Queste sono le domande che pongo al presidente della Commissione e ai colleghi che devono decidere.

A mio avviso, è stato un errore respingere la sospensiva. Voglio sperare che i colleghi vi ripareranno respingendo nel merito le ri-

chieste che si fanno. Devo leggere un'altra lettera del 16 marzo 1965 del presidente della Giunta onorevole Scalfaro: « Illustrissimo signor procuratore generale, la Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, al termine del controllo delle schede valide del X Collegio (Venezia-Treviso) mi ha incaricato di richiamare l'attenzione della S.V. illustrissima sulle irregolarità verificatesi nella spedizione delle schede della pretura unificata di Treviso ».

No, onorevole Scalfaro, non si tratta di irregolarità nella spedizione, si tratta della constatazione che le schede, per un certo periodo, non sono state presso la pretura né presso la Giunta. Può ella negare questo? Certamente no.

SCALFARO, *Presidente della Giunta*. Io non ero nel sacco. (*Si ride*).

CACCIATORE. Il pretore, il procuratore della Repubblica, il procuratore generale, il presidente della corte d'appello, che cosa le hanno fatto conoscere? Che presso la pretura non vi era alcuna altra scheda. E ella, onorevole Scalfaro, che cosa ha comunicato a queste autorità? Che presso la Giunta delle elezioni non vi erano le schede di cui noi andavamo alla ricerca. Quindi le schede non erano presso la pretura, né presso la Giunta. E allora presso chi erano?

Pertanto, quando lei ha scritto quella lettera, non doveva semplicemente parlare di irregolarità nella spedizione, ma doveva porre una domanda precisa: dove sono state le schede per un certo periodo di tempo?

È veramente strano che l'onorevole Scalfaro affermi che noi abbiamo esaminato le varie schede che erano vaganti, senza aver rilevato nulla, senza aver rilevato che, per esempio, con la gomma fosse stato cancellato un voto di preferenza o che ne fosse stato aggiunto un altro. È vero che ella, onorevole Scalfaro, è stato magistrato e che il magistrato abitualmente ritiene di essere il perito dei periti. Però in quel momento lei non agiva con la mentalità del magistrato: ella è presidente della Giunta delle elezioni, e, come tale, doveva ritenere valide le mie osservazioni quando non volli partecipare a quelle operazioni dicendo: « Questo materiale si riferisce ad un reato che è stato consumato e noi non abbiamo il diritto di porre su di esso la mano », e mi allontanai.

Mi domando: come avete potuto dire che in tutte quelle schede vaganti non era stata apportata nessuna correzione? Forse, avete fatto un esame chimico? Forse avete chiesto l'ausilio di un consulente tecnico?

E quando il procuratore della Repubblica, veramente impressionato di quanto era avvenuto, ha scritto a lei ed alla Giunta di avere le schede per esaminarle, perché lei, onorevole Scalfaro, non ha voluto mandargliele? Eppure il procuratore della Repubblica, con i mezzi a sua disposizione, avrebbe potuto tranquillizzare le nostre coscienze. Ciò nonostante ella rispose che fino a quando la Camera non avrà deciso, le schede non si muoveranno dalla Camera dei deputati. E quando un giorno queste schede si muoveranno e si troverà che sono state manomesse, avrà lei la coscienza a posto, onorevole Scalfaro? E avranno la coscienza a posto i colleghi che oggi votano contro l'onorevole Perinelli? Non credo.

Avuta la risposta negativa dell'onorevole Scalfaro, il procuratore della Repubblica, preoccupatissimo, si rende parte diligente e viene qui alla Camera per esaminare le schede (a questo riguardo devo rivolgergli un rimprovero, per il fatto che è venuto da solo, senza l'assistenza di un consulente). Il procuratore della Repubblica viene a Roma, esamina le schede e dice all'onorevole Scalfaro: « Vedremo dopo che cosa vi è da fare ». Qui l'onorevole Scalfaro diventa ancor più diligente di quanto non fosse in passato. In data 12 maggio 1965 — sentendosi sempre perito dei periti — indirizza una lettera al procuratore della Repubblica: « In occasione della spedizione di materiale elettorale dei vari collegi, sempre capita che talune buste 13/EP giungano deteriorate e con qualche lacerazione. La spedizione originaria dalle sezioni alle preture e quella successiva dalle preture alla Camera dei deputati sono certo sufficienti a spiegare tali inconvenienti. Le buste 13/EP sono di carta e vengono poste in sacchi o casse per l'inoltro a Roma. Prima di tale spedizione sono tenute in ambienti quasi sempre poco idonei alla loro conservazione. Tali circostanze, note da sempre alla Giunta, hanno fatto considerare l'arrivo di buste non perfettamente conservate come episodio del tutto normale e perciò non solo non sospettabile di reato, ma neppure di particolare incuria da parte degli uffici responsabili della custodia e della spedizione delle buste stesse. Inoltre la Giunta delle elezioni si è sempre garantita per la sostanza delle cose con il controllo delle schede eventualmente trovate fuori delle rispettive buste ».

Quindi, l'onorevole Scalfaro ha emesso la sentenza e, in conclusione, ha detto: « In risposta alle domande contenute nella sua lettera. le comunico che alcune buste chiuse nei

64 sacchi provenienti dalla pretura unificata di Treviso giunsero deteriorate e parzialmente aperte. Di esse non si ritenne necessaria l'elencazione o la particolare segnalazione, essendo un fatto normale che si verifica in tutte le spedizioni ».

L'onorevole Scalfaro ha emesso una magnifica sentenza e ha detto che queste lacerazioni avvengono per determinate cause, ma che non vi è colpa né dolo.

Ma non era questo il punto sul quale ella doveva rispondere, onorevole Scalfaro. Ella doveva dire al procuratore della Repubblica che le schede per un certo periodo non erano state né presso la pretura né presso la Giunta. Su questo ella doveva chiedere l'indagine al procuratore della Repubblica di Treviso. Invece lei, me lo consenta, da uomo di parte, ha voluto fare una sentenza con argomentazioni infondate.

Onorevoli colleghi, ho detto che volevo restare calmo per l'amarezza immensa che è nel mio cuore, per come sono andate le cose, e credo di essere rimasto calmo. Però vorrei ricordare a tutti i colleghi che non si tratta qui di sostituire un deputato nell'ambito dello stesso partito, ma di sostituire un deputato di un partito a un deputato di un altro partito. Il fatto che tutti i colleghi oggi sono stati mobilitati con determinate lettere, dà la prova provata che qui si tratta di una questione politica. Ora non credo che noi oggi, nella veste di giudici, possiamo seguire quello che ci dicono i nostri partiti. Sono sempre stato un uomo che mal ha sopportato la disciplina di partito, e ne ho dato molte volte la prova. Ora, mai come in questo caso, credo che altri non dovrebbero, allorché sono investiti di una funzione così alta come è quella di giudicare, farsi imporre una decisione dal proprio partito, specie quando si tratta di attribuire un deputato in più all'attuale maggioranza.

Avremmo ben potuto chiedere, in base a tutti questi elementi, il rigetto del ricorso, ma proprio per essere sereni abbiamo chiesto la sospensione, cioè noi vi abbiamo detto: poiché è in corso, e non lo si può negare, un procedimento penale, vi chiediamo di sospendere ogni decisione fino all'esito di questo procedimento penale.

Ella, onorevole Scalfaro, ieri sera ha telefonato a Treviso per sapere se fosse stata disposta l'archiviazione. Perché l'ha fatto?

Una voce all'estrema sinistra. Perché è un fazioso!

CACCIATORE. Lo ha fatto per venire qui stamattina a gettare una bomba esplosiva.

Ma ha avuto una brutta delusione perché l'archiviazione non è stata ancora disposta. Ella quindi non è sereno e non lo è stato neppure nel corso della sua esposizione.

Chiedo scusa, onorevoli colleghi, del modo un po' esagitato con il quale ho parlato e faccio appello alle vostre coscienze.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Cannizzo. Ne ha facoltà.

CANNIZZO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi liberali abbiamo esaminato attentamente la questione ponendoci al di là e al di sopra di ogni controversia politica, dal punto di vista giuridico-costituzionale. Riteniamo che siano state affermate tesi che non hanno alcuna validità e che non sono suffragate dalla dottrina né dalle norme vigenti.

Se dovessimo considerare la natura giuridica della Giunta delle elezioni, dovremmo constatare che una buona metà o forse i tre quarti dei motivi adottati dalla difesa dell'onorevole Perinelli non reggono, come bene ha detto del resto l'onorevole Scalfaro, che ha sfiorato il problema del carattere giurisdizionale della Giunta. A mio modo di vedere, la Giunta delle elezioni non ha alcuna funzione giurisdizionale, anche se vi è, in qualche fase dell'esame delle questioni elettorali, un contenzioso.

Se esaminiamo uno ad uno gli argomenti adottati dalla difesa, ci accorgiamo che sono basati su semplici presupposti o su circostanze date per ammesse ma che non trovano alcuna giustificazione nel costante orientamento della dottrina. La prima accusa o comunque la più rilevante, oltre quelle brillantemente confutate dall'onorevole Scalfaro, presidente della Giunta delle elezioni, si basa sul fatto che l'onorevole Jacometti ha esaminato di propria iniziativa e da solo alcune schede valide. Ma chi poteva impedirgli di farlo?

L'articolo 7 del regolamento della Giunta afferma: « Il relatore, presi in esame i documenti della circoscrizione... ». Fra questi documenti il difensore dell'onorevole Perinelli non ha compreso le schede valide in quanto queste, ai sensi della vigente legge elettorale, debbono essere chiuse in un plico che non fa parte dei verbali, mentre ai verbali stessi sono allegate le schede nulle e contestate. Ma il regolamento della Giunta prevede anche (articolo 9) la revisione delle schede valide, ma non prescrive, né lo fa il regolamento della Camera, che questa revisione debba essere fatta da quel Comitato inquirente di cui all'articolo 16 del regolamento

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

della Giunta e all'articolo 21 del regolamento della Camera.

Ma anche supponendo che spetti al Comitato inquirente la revisione delle schede valide, disposta dalla Giunta, questa tesi non elimina l'altra questione, e cioè: la scheda che viene estratta dal plico dal relatore autorizzato o dal Comitato inquirente perde il carattere di documento se le parti non sono state presenti? L'esame delle schede valide deve essere fatto in maniera tale da consentire (ai sensi dell'articolo 16 del regolamento della Giunta) un contraddittorio ovvero la presenza delle parti? E se la presenza delle parti mancasse, perdono la loro autenticità le schede? In altri termini, la scheda estratta dal plico senza determinate modalità sarebbe priva di valore?

L'onorevole Lucifredi ha ben detto quando ha affermato che gli scopi del Comitato inquirente vengono delimitati dall'articolo 16 del regolamento della Giunta delle elezioni agli interrogatori o alla escussione dei testimoni e non all'esame dei documenti.

Sia il regolamento della Camera sia quello della Giunta delle elezioni non sanciscono che l'esame delle schede valide debba essere fatto dal Comitato inquirente. Sia stata estratta dal plico la scheda dal relatore o dal Comitato inquirente, resterebbe inalterato il problema: stabilire se la scheda estratta dal sacco ovvero dall'involucro che l'ha contenuta non debba essere considerata valida ai fini della documentazione. Il difensore dell'onorevole Perinelli ha contestato la validità di un documento qualora esso venga estratto dal sacco o dall'involucro che lo contiene senza quelle modalità che la legge elettorale stabilì a validità delle operazioni elettorali, quando determinò il modo di conservare le schede: allegare le nulle ai verbali e chiudere in plichi sigillati le valide.

Anche nel nostro caso le schede valide furono poste in determinati plichi con determinati accorgimenti e furono poi trasmesse alle autorità che avevano l'obbligo di conservarle. Secondo il difensore dell'onorevole Perinelli, però, in sede di verifica se una scheda viene estratta dall'involucro, perde il carattere di autenticità o comunque il carattere di documento perché, per essere valida, la estrazione dovrebbe essere fatta alla presenza delle parti e con gli stessi accorgimenti usati per la formazione dei plichi. Questa tesi a noi sembra illogica perché il carattere di documento alla scheda viene dato dalla apposizione del bollo sezionale e dalla firma del presidente del seggio e degli scrutatori; per la

estrazione, in sede di verifica, nessuna modalità è prevista, perché la Giunta delle elezioni — a parte il suo carattere, sul quale mi soffermerò in un secondo momento — può disporre l'esame dei documenti-schede affidandolo agli uffici o al relatore o al comitato o riservandoselo direttamente. E l'esame dei documenti che sono le schede può essere disposto quando lo si ritiene opportuno. Non bisogna infatti dimenticare che la facoltà dell'esame delle schede è discrezionale, perché i documenti principali sui quali si fa la verifica sono i verbali. Ma ritenere opportuno l'esame delle schede non significa dare un carattere di pubblicità all'esame, né disporre che questo esame si faccia in contraddittorio o ripetendo all'inverso le operazioni che la legge elettorale dispose per la chiusura dei plichi. Stabilire l'esame delle schede valide è un potere discrezionale che il regolamento attribuisce alla Giunta delle elezioni. La qual cosa significa che la scheda può anche essere non esaminata nemmeno se nel reclamo viene richiesto l'esame, fino a quando non vi è alcun motivo di dubitare che i verbali circoscrizionali e quelli sezionali siano perfettamente in regola. Queste considerazioni, a mio avviso, potrebbero evitare che la Giunta delle elezioni, così come ha fatto in passato e come si accingerà a fare nel futuro, perda un tempo enorme per esaminare le schede, partendo dalla supposizione (e specialmente nel caso Perinelli sono state esaminate schede che lo stesso onorevole Perinelli non aveva indicato) che l'esame sulle schede sia necessario solo perché è genericamente richiesto nel reclamo o dalla difesa. In base a queste considerazioni, noi possiamo dire che alla prima domanda che ci rivolge il difensore dell'onorevole Perinelli circa i poteri dell'onorevole membro della Giunta incaricato di riferire sui risultati circoscrizionali elettorali, potremmo anche rispondere che, nel caso in cui la Giunta autorizzasse l'esame delle schede, nessun articolo afferma che questo esame debba essere fatto da un comitato inquirente, poiché può essere fatto benissimo dal relatore. Dimostratemi che esiste una norma di legge che lo vieti ed allora vi dirò che buona parte dei motivi della difesa dell'onorevole Perinelli sono validi.

La difesa dell'onorevole Perinelli chiede poi se esistono delle formalità, a pena di nullità, per l'esame delle schede.

Onorevoli colleghi, consideriamo il carattere della Giunta delle elezioni. La Giunta delle elezioni ha un carattere *sui generis* perché rappresenta la Camera ed il Parlamento

stesso, in quanto è delegata dalla Camera per procedere ad un esame che logicamente tutto il corpo collegiale, tutta l'Assemblea non potrebbe fare. Il fatto che la Giunta delle elezioni deleghi qualcuno dei suoi membri, anche il relatore, senza nominare un comitato inquirente, non toglie per nulla alla Camera, e per essa alla Giunta delle elezioni o al suo delegato autorizzato, il diritto di aprire i plichi e di esaminare le schede. L'apertura dei plichi — si dice — toglie alle schede il carattere di autenticità, il carattere di documento. Ma quale articolo di legge lo dice?

Si argomenta *a contrario* dicendo che poiché il relatore può esaminare semplicemente quei documenti elettorali che sono acquisiti agli atti, non può esaminare anche il resto. Noi non siamo d'accordo su questo punto: il relatore non può aprire i plichi ed esaminare le schede valide solo se non è autorizzato.

L'altro punto sul quale noi non possiamo essere d'accordo è la domanda di revoca che avrebbe dovuto essere accolta da parte della Giunta delle elezioni. Revoca — ha detto l'onorevole Scalfaro — la quale non aveva alcun motivo, appunto perché fatti nuovi non erano emersi. Revoca — aggiungo io — che non ha alcun motivo, perché, sia pure sussistendo il carattere contenzioso in una fase della procedura della Giunta delle elezioni, non esiste affatto il carattere giurisdizionale; né la decisione della Giunta delle elezioni è decisione ma semplicemente una relazione in base alla quale la Camera delibera. Se vi fosse quindi un potere giurisdizionale, esso apparterebbe alla Camera. Ma contesto anche questo: l'istituto della verifica dei poteri in Italia, così come è, prescinde dalla tutela giuridica dello elettorato passivo. Per ovviare a questo inconveniente alcuni paesi l'affidano alla magistratura e, pochi anni fa, la Francia ha affidato la verifica dei poteri, appunto anche per la tutela del diritto all'ufficio (*ius ad officium*) del candidato, al comitato costituzionale, lo equivalente della nostra Corte costituzionale: appunto perché accanto al fine che si propone la verifica dei poteri in linea principale, cioè la necessità che le assemblee politiche siano validamente composte e che i deputati siano stati regolarmente eletti, vi è il diritto all'elettorato passivo del cittadino che bisogna tutelare ai sensi della Costituzione. E questa una carenza che si lamenta nei paesi in cui la verifica dei poteri non ha lo scopo della tutela del diritto subiettivo del cittadino che viene solo indirettamente tutelato: carenza alla quale si potrà porre rimedio con altri

ordinamenti giuridici, con altre leggi costituzionali. Oggi però, dato il carattere della nostra verifica dei poteri, affermando che la Giunta delle elezioni debba o possa pronunciare la revocazione sopra un giudicato che non ha fatto (perché né la Giunta né la Camera giudicano) si afferma cosa non rispondente alla realtà.

Se poi si scende all'esame di merito, debbo dire che le indagini sono state regolarmente fatte. Ho partecipato anch'io alle riunioni del Comitato ristretto; vi ha partecipato anche un onorevole collega comunista: tutti d'accordo abbiamo esaminato scheda per scheda, ed in piena coscienza posso affermare che effettivamente il candidato Moro ha avuto più voti dell'onorevole Perinelli, come ha detto l'onorevole Scalfaro e come tutti abbiamo potuto constatare in sede di Giunta. Per questi motivi noi, a parte qualsiasi considerazione politica, la quale, purtroppo, è quasi sempre presente in materia di verifica delle elezioni, non possiamo che affermare che l'onorevole Perinelli non può rimanere a fare il deputato e che in sua vece deve subentrare il signor Dino Moro.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore onorevole Jacometti.

JACOMETTI, Relatore. Cercherò di essere estremamente breve tanto più che il presidente Scalfaro ha già trattato l'argomento con grande efficacia.

È un caso difficile, e per le vicende e per gli errori e per un fatto forse mai accaduto in questa Camera: due candidati dello stesso partito si sono successivamente trovati ad appartenere a partiti diversi ed avversi. Di qui la generosità della Giunta delle elezioni, la quale ammise documenti e lettere anche dopo che i termini erano scaduti; la quale verificò le schede di tutte quelle sezioni in un modo qualsiasi segnalate, e finalmente, dopo una prima contestazione pubblica, non per dubbio ma per longanimità, procedette alla revisione di tutte le schede della circoscrizione.

Ieri è stato diffuso quel documento già citato dal difensore dell'onorevole Perinelli. Esso contiene insinuazioni che non voglio rilevare, ma che segnalo: a pagina 7, 18, 22 e 27, esso dimostra a dovizia fino a che punto di aberrazione possa giungere un avvocato intelligente ma estroso e un po' stravagante. Egli accusa tutti: relatore, comitato d'indagine (che chiama comitato inquirente al solo scopo di creare confusione) e la stessa Giunta.

Contro il relatore quel documento lancia una prima accusa: di non aver riprodotto nella sua relazione le ragioni e le tesi di una parte. Gli onorevoli colleghi mi daranno atto che il relatore non ha riprodotto le ragioni e le tesi di alcuna parte: ha citato soltanto fatti obiettivamente, scheletricamente. Vedremo tra due minuti le altre accuse mosse al relatore.

Contro il comitato di indagine, non comitato inquirente, detto documento lancia tre accuse. Ma intanto perché lo chiama « inquirente »? Perché gli articoli 16 e 17 del regolamento della Giunta delle elezioni attribuiscono a detto comitato funzioni speciali. L'estensore del documento della difesa, dunque, accusa il comitato di indagine di non avere messo a verbale le risultanze della sua attività. Chi l'ha detto? Noi — e mi appello all'onorevole D'Onofrio del gruppo comunista e all'onorevole Cannizzo, che ha parlato un momento fa — abbiamo sottoscritto, ogni volta che vi è stata una seduta di verifica, tutti i dati riscontrati; non abbiamo fatto una prolusione o un commento, abbiamo sottoscritto delle cifre.

In secondo luogo il relatore è accusato di non avere proceduto secondo la legge. Ha già risposto su questo punto l'onorevole Scalfaro. Rilevo soltanto che se avessimo dovuto fare quello che non è stato mai fatto ma che l'estensore di questa nota pretende, avremmo dovuto disporre addirittura di un esercito di funzionari, avremmo impiegato cinque anni con almeno cento deputati addetti a questo lavoro di revisione, perché ben quattro circoscrizioni complete hanno richiesto un'opera di verifica di tutte le schede.

In terzo luogo, il comitato è stato accusato di avere agito in assenza della difesa. Anche su questo punto ha già ben risposto l'onorevole Scalfaro e quindi mi astengo dal trattarlo.

L'accusa più grave contro il relatore è quella (dice l'estroso avvocato) di avere aperto « da solo » i plichi di Portogruaro e Annone Veneto. Questo non è vero: l'ho fatto in presenza dei funzionari del servizio della Giunta delle elezioni, il che è molto diverso. E perché li ho aperti? Perché si trattava di controllare numeri, e a ciò ero autorizzato dagli articoli 7 e 14 del regolamento della Giunta. Le schede non sono atti o documenti, dice l'avvocato in parola. Ma sentite che cosa scrive a pagina 11 della sua relazione: « Qui la scheda viene in questo caso trasferita dalla sfera interna, dall'urna o dal plico, a quella esterna, qui essa acquista una

propria autonomia e individualità, viene in altri termini trasformata singolarmente in un documento ». Questo è un *escamotage* che lascio giudicare a voi, onorevoli colleghi.

Ebbene, l'opera del relatore non è stata mai da nessuno criticata, né in seno alla Giunta né altrove, fino all'udienza pubblica.

Altra accusa: l'onorevole Jacometti ha esaminato di sua iniziativa e da solo le schede. Ho già detto che è vero il contrario.

Un altro rilievo per ciò che riguarda l'egregio avvocato: pagina 21. Egli dimentica di leggere il secondo comma dell'articolo 10, e cioè quello a mente del quale il deferimento all'autorità giudiziaria non arresta l'azione della Giunta delle elezioni e quindi del Parlamento, se non in casi ben determinati.

Non voglio rispondere all'onorevole Cacciatore, perché non ritengo che certe cose debbano esser dette in quest'aula. Dirò soltanto che non esistono due morali, una privata e una pubblica. Esiste una sola morale: la morale dell'uomo. (*Approvazioni*).

Quando poi l'onorevole Cacciatore afferma che avrei dovuto rinunciare all'incarico di relatore, faccio osservare: 1) che il relatore non è scelto, ma lo diviene automaticamente, in virtù di un certo sistema, dell'età, ecc.; 2) che il relatore ha goduto della fiducia della Giunta delle elezioni sempre; 3) permettete che lo dica: la mia coscienza è assolutamente sicura: io avrei giudicato anche mio padre, anche mio fratello allo stesso modo, se fosse stato necessario! (*Applausi a sinistra e al centro*).

Dice l'onorevole Cacciatore che è facile aggiungere un 1 a un 7, per la sezione di Portogruaro. Onorevoli colleghi, è facile farlo; però vi sono verbali che dicono 71, e poi vi sono anche le schede che, verificate, danno il numero di 71.

Schede manomesse, dice l'onorevole Cacciatore. Ma se fossero state le schede di Portogruaro o di Annone Veneto, la cosa si sarebbe anche potuta concepire perché era lì che esisteva il dissidio; ma che le schede manomesse siano quelle di Ponzano Veneto, del quale Ponzano Veneto nessuno mai aveva parlato e dove non esistevano preferenze per alcun candidato socialista, non riesco proprio a capirlo.

Onorevoli colleghi, ho detto che sarei stato brevissimo e concludo. Voglio per assurdo ammettere che il relatore debba essere condannato, ammettere che il comitato d'indagine debba essere condannato, che la Giunta delle elezioni debba essere condannata. Però esiste un fatto indistruttibile: e cioè il candi-

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

dato Moro ha 43 voti più del candidato Perinelli; il candidato Moro è stato eletto deputato dal corpo elettorale, il candidato Perinelli no: egli siede qui abusivamente. L'eletto da due anni attende di essere reintegrato al suo posto. Si tratta di numeri. Nessuno onestamente lo può contestare.

Si è parlato di scolorina. Andate a vedere le schede. Non ve n'è una contraffatta, non una manomessa, non una dubbia. Sono state tutte contate e ricontate. Non si vota, onorevoli colleghi, contro i numeri! Altrimenti si fa quel che una Camera fascista fece una quarantina di anni fa, quando votò per un candidato che aveva 23 anni e disse che ne aveva 25.

Per il rispetto che noi abbiamo di noi stessi e per il rispetto che noi chiediamo agli altri, la Camera ha il dovere di essere giusta. *(Applausi a sinistra e al centro).*

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Giunta delle elezioni di annullare l'elezione dell'onorevole Ugo Perinelli e di proclamare in sua vece il candidato della stessa lista Dino Moro è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dai deputati Luzzatto, Pigni, Naldini, Alini, Busetto, Avolio, Valori, Foa, Menchinelli, Gatto, Raia, Lami, Marchesi, Ceravolo, Nicoletto, Curti Ivano, Franco Pasquale, Sanna, Vecchietti e Malagugini.

Indico la votazione segreta sulle conclusioni della Giunta.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	364
Maggioranza	183
Voti favorevoli	222
Voti contrari	142

(Le conclusioni della Giunta sono approvate).

Dichiaro pertanto annullata la elezione del dottor Ugo Perinelli e proclamo il candidato Dino Moro deputato per il collegio X

(Venezia-Treviso), avvertendo che da oggi decorre il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali reclami.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese	Biancani
Abelli	Bianchi Fortunato
Abenante	Bianchi Gerardo
Alba	Biasutti
Albertini	Bignardi
Alesi	Bima
Alessandrini	Bo
Alini	Bonaiti
Almirante	Bonea
Amadei Giuseppe	Borra
Amadei Leonetto	Borsari
Amadeo	Bosisio
Amasio	Botta
Amendola Pietro	Bottari
Amodio	Bova
Anderlini	Brandi
Angelini	Breganze
Angelino	Bressani
Antonini	Brodolini
Antoniozzi	Brusasca
Armani	Busetto
Armaroli	Buttè
Armato	Buzzetti
Assennato	Buzzi
Avolio	Cacciatore
Azzaro	Calasso
Balconi Marcella	Calvetti
Baldani Guerra	Canestrari
Baldi	Cannizzo
Baldini	Cappugi
Ballardini	Caprara
Barbaccia	Caradonna
Barbi	Cariota Ferrara
Bardini	Castelli
Baroni	Cataldo
Bártole	Cattaneo Petrini
Basile Guido	Giannina
Belci	Cattani
Belotti	Cavallaro Francesco
Bemporad	Cavallaro Nicola
Bensi	Céngarle
Beragnoli	Ceravolo
Berlingúer Luigi	Chiaromonte
Berlingúer Mario	Cianca
Berloffa	Coccia
Bernardi	Cocco Maria
Bertè	Codignola
Bertinelli	Colasanto
Bertoldi	Colleselli
Biaggi Francantonio	Colombo Renato
Biaggi Nullo	Colombo Vittorino
Biagini	Conci Elisabetta

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

Corghi	Gagliardi	Lucchesi	Patrini
Corona Achille	Galli	Lucifredi	Pellegrino
Corrao	Gasco	Lusóli	Pennacchini
Cottone	Gatto	Luzzatto	Picciotto
Curti Ivano	Gennai Tonietti Erisia	Macaluso	Piccoli
Dal Cantón Maria Pia	Gessi Nives	Macchiavelli	Pieraccini
D'Alema	Ghio	Magno	Pigni
Dall'Armellina	Giglia	Magri	Pintus
D'Amore	Giomo	Malagugini	Poerio
D'Antonio	Giorgi	Malfatti Francesco	Prearo
D'Arezzo	Girardin	Mancini Antonio	Principe
De Capua	Gitti	Mancini Giacomo	Pucci Emilio
Degan	Goehring	Mannironi	Pucci Ernestò
Degli Esposti	Golinelli	Marchesi	Quaranta
Del Castillo	Gombi	Mariani	Quintieri
Delfino	Graziosi	Marotta Michele	Racchetti
Della Briotta	Greggi	Marras	Radi
Dell'Andro	Greppi	Martini Maria Eletta	Raffaelli
Demarchi	Grezzi	Martoni	Raia
De Martino	Grilli	Martuscelli	Re Giuseppina
De Marzi	Grimaldi	Marzotto	Reslivo
De Marzio	Guariento	Mattarella	Rinaldi
De Mita	Guerrieri	Mattarelli	Roberti
De Pascális	Guerrini Giorgio	Matteotti	Romanato
De Pasquale	Guerrini Rodolfo	Mazza	Rossanda Banfi
De Zan	Gui	Mazzoni	Rossana
Di Giannantonio	Guidi	Melloni	Rossi Paolo Mario
Di Mauro Ado Guido	Gullo	Menchinelli	Ruffini
Di Mauro Luigi	Gullotti	Mengozzi	Rumór
Di Nardo	Illuminati	Merenda	Russo Carlo
Di Piazza	Imperiale	Messe	Russo Vincenzo
Di Primio	Ingrao	Messinetti	Mario
Di Vagno	Iozzelli	Mezza Maria Vittoria	Salvi
Di Vittorio Berti Bal- dina	Jacometti	Miceli	Sammartino
D'Onofrio	La Bella	Micheli	Sangalli
Dossetti	Làconi	Migliori	Sanna
Evangelisti	Laforgia	Miotti Carli Amalia	Santagati
Fabbri Francesco	Lajólo	Monasterio	Santi
Failla	Lama	Moro	Sarti
Fasoli	Lami	Mussa Ivaldi Vercelli	Savio Emanuela
Feroli	Landi	Naldini	Savoldi
Ferrari Riccardo	La Penna	Nannini	Scaglia
Ferrari Virgilio	Lattanzio	Nannuzzi	Scalfaro
Ferraris	Lauricella	Napoli	Scalia
Ferri Mauro	Lenoci	Natoli	Scarlato
Fibbi Giulietta	Lenti	Natta	Scionti
Finocchiaro	Leonardi	Nenni	Scricciolo
Fiumanò	Leone Raffaele	Nicolazzi	Sedati
Foa	Leopardi Dittaiuti	Nicoletto	Serbandini
Folchi	Lettieri	Nucci	Seroni
Forlani	Lezzi	Olmini	Servadei
Fornale	Li Causi	Origlia	Servello
Franceschini	Lizzero	Orlandi	Silvestri
Franchi	Lombardi Riccardo	Pagliarani	Simonacci
Franco Pasquale	Lombardi Ruggero	Palleschi	Soliano
Franco Raffaele	Longoni	Paolicchi	Sorgi
Franzo	Loperfido	Pasqualicchio	Spallone
	Loreti	Passoni	Speciale

IV LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 MAGGIO 1965

Spinelli	Vecchietti
Stella	Venturini
Sulotto	Venturoli
Tambroni	Veronesi
Tàntalo	Vespignani
Terranova Raffaele	Vetrone
Tesauro	Vianello
Todros	Vicentini
Tognoni	Villani
Toros	Vincelli
Trentin	Volpe
Truzzi	Zaccagnini
Urso	Zagari
Usvardi	Zanibelli
Valiante	Zappa
Valitutti	Zucalli
Valori	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Barba	De Leonardis
Caiati	De Ponti
Dagnino	Ferri Giancarlo

Gerbino	Sabatini
Reale Giuseppe	Spádola
Ripamonti	Titomanlio Vittoria

(concesso nella seduta odierna):

Alboni	Pala
Bersani	Pedini
Martino Edoardo	Scarascia Mugnozza
Natali	

La seduta termina alle 14,45.

IL CAPO DEL SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI